

Codice A1907A

D.D. 23 aprile 2018, n. 161

POR FESR 2014/2020. Asse III - Azione III.3d.6.1. Costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei Confidi e dell'Accordo di finanziamento con Finpiemonte Spa organismo attuatore dello Strumento Finanziario. CUP J12G18000020009. Spesa di euro 23.000.000,00 e conseguenti registrazioni contabili.

Richiamati:

la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

la Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea che modifica la Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2015) 6892 del 12/10/2017 citata;

la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Coesione Sociale" e della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell'AdG del FSE e dell'AdG del FESR;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018);

il documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte", presentato contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014 il 01/02/2016;

la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota Ref. Ares(2016)2631023 del 07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 "Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente" di cui all'allegato XI del Regolamento UE 1303/2013;

l'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 contenente la disposizione in base alla quale gli Strumenti Finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante (Vexa) che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le

relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione;

la comunicazione a mezzo mail del 12/09/2017 con la quale l'Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020 ha comunicato al Comitato di sorveglianza – secondo quanto disposto dal citato regolamento n. 1303/2013 – la integrazione effettuata alla Vexa a suo tempo inviata con mail del 20/11/2015;

la DGR n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (Art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” con la quale la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte Spa

la DD n. 43 del 27/02/2018 che adotta il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte spa, in attuazione della DGR succitata.

Preso atto che:

il POR è articolato in 7 Assi prioritari - che perseguono 5 degli 11 Obiettivi Tematici di cui all'art.9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – fra i quali l'Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” ha tra le priorità di investimento quella di sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;

all'interno del suddetto Asse III è prevista l'attivazione di un'azione rubricata come III.3d.6.1 – che contribuisce al conseguimento della priorità di investimento sopra citata, nonché, in generale, di uno degli obiettivi del POR FESR ossia quello di migliorare l'accesso al credito delle PMI al fine di contrastare la mortalità delle imprese e la perdita di ulteriori componenti del sistema produttivo, nonché con lo scopo di favorire la crescita del tasso di accumulazione e la ripresa di investimenti per l'innovazione, la competitività e l'apertura internazionale delle imprese, in un contesto in cui le ridotte dimensioni aziendali che caratterizzano il sistema produttivo piemontese costituiscono un forte limite al reperimento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti, in un mercato finanziario per le imprese generalmente caratterizzato dalla prevalenza del ricorso al credito bancario;

il Programma Operativo prevede, per il sostegno dell'azione suddetta rivolta alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) anche in forma associata, l'attivazione di Strumenti Finanziari nelle possibili forme di fondi prestiti revolving, garanzie, conto interessi associato a fondi di prestiti ed inoltre, operando in continuità con analoghe iniziative già attivate con apprezzabili risultati a valere sul POR FESR 2007/2013;

tra queste ultime è annoverato lo strumento finanziario “Tranched Cover”, già sperimentato con apprezzabili risultati, costituito da garanzie specifiche e particolari su finanziamenti erogati dal sistema bancario, in cui la garanzia si esplica mediante la messa a disposizione a favore di una o più banche (da selezionare tramite l'avviso pubblico oggetto del presente provvedimento) di un Fondo composto da “lotti” di risorse sottoforma di cash collateral (“pegno”), in funzione dei quali costruire portafogli di finanziamenti a favore delle PMI secondo caratteristiche concordate. Questo tipo di garanzia non determina assorbimento di capitale per le banche e, quindi, rende più facile

l'erogazione di credito, aumenta l'effetto moltiplicatore delle risorse e riduce il costo dei prestiti per le imprese;

considerato che, per i motivi suddetti, la Giunta regionale:

ha ritenuto opportuno riproporre, nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 dell'Asse III del POR FESR 2014/2020, lo strumento finanziario "Tranched Cover" articolato in due Linee (Linea A e Linea B) prevedendo il coinvolgimento anche dei Confidi mediante apporto, da parte di questi ultimi, di risorse proprie a costituzione di pegno a valere sulla tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti originato dagli intermediari finanziari;

ha approvato a tal fine, con deliberazione 14-5624 del 15/09/2017, la scheda di misura relativa al "Fondo Tranched Cover Piemonte 2017", disponendo inoltre:

- di istituire il Fondo "Tranched Cover Piemonte";
- di stabilire in € 23.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale del Fondo, di cui € 15.000.000,00 quali risorse assegnate alla Linea A ed € 8.000.000,00 alla Linea B;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014 il compenso per le attività svolte dal soggetto incaricato della gestione dello Strumento Finanziario potrà essere imputato al Fondo, nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso art. 13;

- di dare atto che le agevolazioni vengono concesse alle PMI piemontesi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti;

- di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale:
 1. la predisposizione degli atti necessari ad assicurare che i contributi erogati si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell'art. 107 e seguenti del TFUE e di provvedere all'emanazione del Avviso pubblico per la selezione delle domande nonchè degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;
 2. la eventuale rideterminazione della ripartizione della dotazione tra le due linee a) e b), al fine di garantire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del Fondo;
- di autorizzare la Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale ad affidare le funzioni attinenti la gestione del "Fondo Tranched Piemonte 2017" a Finpiemonte S.p.A. – società regionale in "House Providing" e Soggetto Attuatore dello Strumento Finanziario, ai sensi dell'Art. 38, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – mediante adozione di specifico atto di affidamento in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida reative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, nonchè a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento delegato 480/2014 e nelle more di eventuali atti delegati che potranno essere adottati dalla Commissione.

dato atto che:

è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità, gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018). La domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti all'organismo in house.

L'Autorità di gestione ha altresì comunicato, con nota prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016 gli esiti della verifica in merito alla capacità di Finpiemonte a svolgere le funzioni di Organismo attuatore di Strumenti finanziari, accertata ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, applicando i criteri approvati con D.D. n. 36/A1901A del 25/01/2016, in ordine ai seguenti requisiti: capacità tecnica, economica e finanziaria; risorse umane, pubblicità e trasparenza; selezione dei destinatari finali e attrazione di risorse aggiuntive rispetto ai contributi del Programma Operativo.

L'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 nonché a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento delegato 480/2014 e nelle more di eventuali atti delegati che potranno essere adottati dalla Commissione;

in data 21/03/2018 Finpiemonte Spa ha trasmesso a mezzo pec la propria offerta economica, acquisita agli atti con prot. 26794/2018 del 21/03/2018;

è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione di congruità della suddetta offerta che è pertanto approvata nei limiti previsti all'art. 9 e per la durata prevista all'art. 13 dello schema di Accordo di finanziamento approvato con il presente atto. Per il pagamento delle commissioni di gestione si farà fronte mediante imputazione diretta al Fondo Tranched Cover, nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014.

Dato atto che all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) J12G18000020009.

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2023.

Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 con cui è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Considerato che occorre impegnare in favore di Finpiemonte Spa, ai fini della costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 l'importo complessivo di euro 23.000.000,00 nell'ambito della missione 14, programma 05, come di seguito specificato:

1. di € 11.500.000,00 sul cap. 260712/2018 (quota HESR)
2. di € 8.050.000,00 sul cap. 260714/2018 (quota Stato)
3. di € 3.450.000,00 sul cap. 260716/2018 (quota Regione) ;

Preso atto che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della

competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, la somma impegnata con la presente determinazione è interamente esigibile nel 2018.

dovendo pertanto procedere, in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta:

- all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei Confidi previo impegno del suddetto importo sul bilancio 2018;
- all'approvazione dello schema di Accordo di finanziamento da stipulare con Finpiemonte Spa.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e visti:

- il D. Lgs 165/2001
- l'art. 95.2 dello Statuto
- l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
- il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- la d.g.r. n. 1-4209 del 21/11/2016 "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte";
- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".
- La DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

determina

per le motivazioni indicate in premessa e in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 14-5624 del 15/09/2017 e in attuazione del POR FESR 2014/2020. Asse III - Azione III.3d.6.1.:

di dare atto che con la Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2017, n. 14-5624 è stato costituito il Fondo Tranché Cover Piemonte, Strumento Finanziario ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del regolamento delegato 480/2014;

di approvare, quale allegato A facente parte integrante della presente determinazione, l'Avviso Pubblico – e relativi allegati - per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei Confidi che potranno accedere al Fondo Tranché Cover Piemonte istituito, per effetto del presente provvedimento, presso Finpiemonte Spa;

di affidare a Finpiemonte S.p.A. le funzioni attinenti la gestione del "Fondo Tranché Cover Piemonte" e di approvare, quale allegato B facente parte integrante della presente determinazione, lo schema di Accordo di Finanziamento con Finpiemonte Spa;

di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva del suddetto Fondo è di € 23.000.000,00 comprensivi delle risorse destinate alle assegnazioni dei Lotti Finanziari agli Intermediari Finanziari che verranno selezionati e delle commissioni di gestione che verranno riconosciute a Finpiemonte S.p.A. quale corrispettivo per la gestione del Fondo, rimandando a successivo provvedimento la eventuale rimodulazione degli importi assegnati alle due suddette Linee al fine di assicurare il completo ed efficace utilizzo delle risorse del Fondo;

di stabilire che le commissioni di gestione riconosciute a Finpiemonte S.p.A. quale corrispettivo per la gestione del “Fondo Tranché Cover Piemonte ” siano prelevate prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità del Fondo e siano assicurate dalla dotazione dello strumento finanziario di dare atto che:

- ai sensi della DGR n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte in data 21/03/2018 a mezzo pec e acquisita agli atti con prot. 26794/2018 del 21/03/2018 e che qui si ritiene approvata nei limiti previsti all’art. 9 e per la durata prevista all’art. 13 dello schema di Accordo di finanziamento approvato con il presente atto,;
- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014 il compenso per le attività svolte Finpiemonte Spa, soggetto attuatore dello Strumento Finanziario potrà essere imputato al Fondo, nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso art. 13;
- di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 19.550.000,00 sull’annualità 2018, come di seguito specificata, dando atto che l’accertamento non è stato assunto con precedenti atti:
 - o la somma di Euro 11.500.000,00 sul cap. 28851 dell’Entrata 2018 (quota FESR Soggetto debitore MEF-IGRUE)
 - o la somma di Euro 8.050.000,00 sul cap. 21646 dell’Entrata 2018 (quota Stato Soggetto debitore MEF-IGRUE)

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Capitolo di riferimento: 28851

Conto finanziario : V livello E 4.03.14.01.001 “Altri trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea”

Transazione Unione Europea: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti”

Ricorrente: Non ricorrente

Perimetro sanitario: 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Capitolo di riferimento: 21646

Conto finanziario : V livello E 4.03.10.01.001 “Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri”

Transazione U.E.: 2 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti”

Ricorrente: Non ricorrente

Perimetro sanitario: 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione

- di impegnare in favore di Finpiemonte Spa, ai fini della costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte , l'importo complessivo di euro 23.000.000,00 nell'ambito della missione 14, programma 05 le seguenti somme nel rispetto del d.lgs. 118/2011:
 4. di € 11.500.000,00 sul cap. 260712/2018 (quota HESR)
 5. di € 8.050.000,00 sul cap. 260714/2018 (quota Stato)
 6. di € 3.450.000,00 sul cap. 260716/2018 (quota Regione) ;

i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono i seguenti:

Capitolo di riferimento	CONTO FINANZIARIO	Cofog	TRANSAZIONE U.E.	RICORRENTE	PERIMETRO SANITARIO
260712	U.2.04.23.01.001	04.9	3	4	3
260714	U.2.04.23.01.001	04.9	4	4	3
260716	U.2.04.23.01.001	04.9	7	4	3

- di dare atto che:
 - le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
 - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili nell'esercizio 2018 ;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
- di rinviare a successivo provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini dell'efficacia, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda all'Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario provvedere agli adempimenti previsti in materia di Trasparenza, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni

Ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: nei limiti dell'art. 9 dello schema di Accordo di finanziamento;

Responsabile del procedimento: Vincenzo Zezza

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) dei cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 e s.m.i.

Ai fini dell'art. 26, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:

Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 23.000.000,00

Responsabile del procedimento: Vincenzo Zezza

Modalità di individuazione del beneficiario: Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 2, paragrafo 10)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Zezza

Allegato

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività dei sistemi produttivi”</i></p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico III.3 <i>“Promuovere la competitività delle PMI”</i></p> <p>Azione III.3d6.1 <i>“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.”</i></p>
---	--	--

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di intermediari finanziari finalizzato all’impiego in operazioni “Tranched Cover” delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Asse III “ Competitività dei sistemi produttivi Obiettivo tematico III.3 “Promuovere la competitività delle PMI”- “Misura a sostegno dell’accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte 2017”

ALLEGATO 1 ALLA D.D. N.

1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. Con Delibera di Giunta Regionale del 18 settembre 2017, n. 14-5624 la Regione Piemonte (di seguito "Regione") ha istituito, nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - ASSE III "Competitività dei sistemi produttivi", Obiettivo Tematico III.3 "Promuovere la competitività delle PMI", il Fondo Tranché Cover Piemonte 2017 (il Fondo), con una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 23.000.000.

1.2. Con tale DGR, la Regione ha altresì stabilito di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale l'approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione degli enti finanziari abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare alle PMI piemontesi, con la garanzia del Fondo.

1.3. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di uno o più istituti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi di cui sopra, per il tramite di Finpiemonte, in coerenza con quanto definito nel POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte e dai Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, dai Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali e dalla normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato. Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto, quindi dei seguenti riferimenti normativi e documenti attuativi:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- Regolamento 1407/2013 della Commissione (c.d. Regolamento "De Minimis") del 18 dicembre 2013;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi della Art.44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21/2/11 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN, come modificata con COCOF 10-0014-05-EN);
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con D.D. 6 dicembre 2016, n. 760;

- la D.G.R. n. 1 - 89 del 11/07/2014 avente ad oggetto la Programmazione dei Fondi Strutturali di Investimento (SIE) per il periodo 2014-2020, con cui la Regione Piemonte ha individuato, tra l'altro, le Autorità del POR FESR (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit).

2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato all'articolo 6 dell' Avviso, e riportato all'Allegato 2.

Accordo Convenzionale: indica l'accordo sottoscritto da Finpiemonte e Finanziatore e quello tra Finanziatore e Confidi, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all'assegnazione dei Lotti Finanziari, nei termini indicati nell'Avviso e secondo i modelli standard, eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicati da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

Avviso: indica il presente atto.

Cash Collateral Junior : indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che Finpiemonte costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi, e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Mezzanine* del relativo Portafoglio.

Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria: indica le comunicazioni di assegnazione provvisoria dei Lotti Finanziari che verranno inviate da Finpiemonte a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assumono carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali tra Finanziatore e Finpiemonte e tra Confidi e Finanziatore.

Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli: indica le comunicazioni di ciascun Finanziatore, redatte secondo il modello predisposto da Finpiemonte, che verranno inviate, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-Up a

Finpiemonte e ai Confidi.

Confidi: indica i soggetti aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 8, che possono apportare il Cash Collateral Mezzanine.

Conto Vincolato Finpiemonte: indica il conto intestato a Finpiemonte acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato Finpiemonte dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto intestato al Confidi acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Contratto di Pegno: indica il contratto, redatto secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dalla approvazione del presente Avviso. Il contratto sarà stipulato sia tra Finpiemonte e il Finanziatore che tra il Confidi e il Finanziatore, per la costituzione rispettivamente del pegno sul Cash Collateral Junior e sul Cash Collateral Mezzanine, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificati, a garanzia, rispettivamente, delle Perdite registrate sulla Tranche Junior e sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio. Ciascun Contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del relativo Cash Collateral, e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data di costituzione da parte di Finpiemonte del Cash Collateral Junior e di contestuale stipula del Contratto di Pegno tra Finpiemonte e il Finanziatore, nei termini previsti dal presente Avviso.

Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di costituzione da parte del Confidi del Cash Collateral Mezzanine e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra Finanziatore e Confidi nei termini previsti dal presente Avviso.

Finanziamenti: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo quanto disciplinato dall'Accordo Convenzionale.

Finanziamento in Default: indica il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziatore (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica il soggetto che è stato individuato a seguito della selezione di cui al presente Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il fondo "Tranched Cover Piemonte 2017".

Imprese: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese in Difficoltà: sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/14.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente **Istanza**): indica l'istanza da presentarsi a Finpiemonte da parte del soggetto proponente, per la partecipazione al presente Avviso, da presentare unitamente alle Proposte di Accordo di Portafoglio, formulata secondo il modello predisposto da Finpiemonte, riportato in allegato al presente Avviso (Allegato 3).

Linea di intervento: indica la suddivisione della Misura e del Fondo a seconda che il Finanziatore si avvalga solo del Cash Collateral Junior apportato dal Fondo o anche del Cash Collateral Mezzanine apportato dai Confidi rispettivamente Linea A e Linea B ai sensi del successivo Art. 3.

Lotti Finanziari: indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior dei Portafogli, come determinato ai sensi dell'articolo 11 del presente Avviso.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR e (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo.

Perdita: indica, in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva

Perdita Provvisoria: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia

determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste negli appositi Contratti di Pegno sottoscritti da Finpiemonte e Finanziatore e dal Finanziatore e Confidi.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, decorrente dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale e con termine al 27 settembre 2019, salvo eventuali proroghe stabilite d'intesa tra le parti, durante il quale il Finanziatore costituirà i Portafogli secondo le Proposte di Accordo di Portafoglio sottoscritte. È facoltà del Finanziatore avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione delle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria.

Portafogli: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli.

Proposte di Accordo di Portafoglio: indica le proposte sottoscritte dal soggetto proponente, allegate alla Istanza di manifestazione di interesse, contenenti, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'articolo 4 del presente Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto dai Portafogli, la loro composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate ai Conti Vincolati. Le Proposte devono essere formulate secondo i modelli predisposti da Finpiemonte, riportati in allegato al presente Avviso (Allegato 4).

Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le Tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata Tranche sul valore nominale dei Portafogli di esposizioni creditizie.

Settori Ammissibili: indica i settori economici di appartenenza delle Imprese che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 del presente Avviso.

TUB - Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranched Cover Piemonte 2017: indica l'intera operazione disciplinata dal presente

Avviso, dai relativi allegati, dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno e posta in essere da Finpiemonte, da ciascun Finanziatore e dai Confidi a seguito dell'assegnazione dei Lotti Finanziari e della formalizzazione della relativa documentazione.

Tranche Junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota di ogni Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

Tranche Mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota di ogni Portafoglio (della sola Linea B) avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e maggiore rispetto alla Tranche Senior.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota di ogni Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior e alla Tranche Mezzanine.

Oltre a quanto previsto in precedenza, ai fini dell' Accordo Convenzionale, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

Regolamento: indica il Regolamento pubblico rivolto alle Imprese piemontesi per l'accesso al Fondo "Tranché Cover Piemonte 2017", pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it, che disciplina i rapporti fra l'Impresa finanziata e Finpiemonte e in particolare, gli obblighi che l'Impresa assume a seguito della concessione dell'Aiuto.

Disciplina di Riferimento: si intende la normativa richiamata nell'ambito del precedente articolo 1.

3. Finalità e risorse

3.1. Il presente Avviso ha lo scopo di stabilire le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzo del Fondo, selezionando, altresì, i Finanziatori incaricati di dare attuazione all'intervento del Fondo stesso, attraverso l'erogazione di Finanziamenti alle Imprese piemontesi con e senza l'intervento dei Confidi.

3.2. Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità della cartolarizzazione sintetica "tranché cover":

- Linea A: che prevede la costituzione di un pegno, a valere sulle disponibilità del Fondo, sul Cash Collateral Junior, a copertura delle Prime Perdite (Tranche Junior) su Portafogli di nuovi Finanziamenti, erogati dai Finanziatori;
- Linea B: che prevede, oltre alla costituzione di un pegno, a valere sulle disponibilità del Fondo, sul Cash Collateral Junior, a copertura delle prime perdite, anche la costituzione di un pegno da parte dei Confidi, sul Cash Collateral Mezzanine, a copertura delle perdite con grado di subordinazione

minore (Tranche Mezzanine) su Portafogli di nuovi Finanziamenti, erogati dai Finanziatori.

L'intervento di Finpiemonte sarà attuato attraverso la costituzione in pegno del Cash Collateral Junior che sarà depositato presso ogni Finanziatore per ciascuna linea attivata (A e B); la suddetta garanzia opera, per linea, a copertura delle prime perdite registrate su un Portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese e per le finalità indicate successivamente.

L'intervento dei Confidi, qualora attivato dai Finanziatori, sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un Cash Collateral Mezzanine che sarà depositato presso ogni Finanziatore che riterrà di attivarlo; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese, per le finalità indicate successivamente e aventi grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior (Tranche Mezzanine).

La costituzione dei pegni, che avviene tramite versamento dei Cash Collateral sui Conti Vincolati, interviene a copertura delle Perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine e comunque non oltre la dotazione dei pegni.

3.3. Le risorse del Fondo disponibili per l'assegnazione dei Lotti Finanziari sono pari a Euro 22.000.000, così suddivisi:

- Linea A: minimo 14.000.000 di Euro
- Linea B: massimo 8.000.000 di Euro.

3.4. L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle Imprese erogato sottoforma di intervento di garanzia gratuito, nel rispetto del Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

3.5. La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dei Finanziatori, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con gli stessi, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate a Finpiemonte, ente in house alla Regione Piemonte, istituito con L.R. n. 17/2007.

4. Caratteristiche dei Portafogli

4.1. I Portafogli di esposizioni creditizie dovranno essere costituiti da un insieme di Finanziamenti aventi, alla data di concessione dei singoli Finanziamenti, le seguenti caratteristiche:

- a) essere di nuova concessione, esclusivamente per gli scopi previsti dal successivo punto g) del presente articolo;
- b) essere concessi ed erogati a favore delle Imprese;

- c) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte;
- d) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;
- e) aventi natura di finanziamento chirografario;
- f) essere di importo minimo pari a Euro 10.000 e massimo pari a Euro 1.000.000, secondo le seguenti ripartizioni:
 - per importi tra 10.000 e 100.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea B;
 - per importi tra 100.000 e 150.000 Euro è possibile, a discrezione del Finanziatore, l'inserimento del Finanziamento nei Portafogli sia della Linea A che della Linea B;
 - per importi superiori a 150.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea A.

In conseguenza della possibilità per ogni Finanziatore di partecipare solo alla Linea A, resta inteso che la precedente ripartizione è vincolante per i Finanziatori esclusivamente in caso di mancata partecipazione alla Linea B.

Nel caso in cui un Finanziatore partecipi ad entrambe le Linee, nel momento in cui, durante il Periodo di Ramp-Up, dovesse completare il Portafoglio di Finanziamenti proposti sulla Linea B, potrà eventualmente inserire nel Portafoglio della Linea A anche operazioni con importo inferiore a 100.000 Euro;

- g) aventi uno dei seguenti scopi:
 - i. investimenti produttivi e infrastrutturali;
 - ii. sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
 - iii. fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità;
- h) aventi durata:
 - minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per investimenti produttivi e infrastrutturali o per il sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
 - minima di 18 mesi e massima di 36 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- i) non essere assistiti da garanzie reali;
- j) essere concessi e distribuiti, per un ammontare di ogni Portafoglio pari ad almeno l' 85% del valore totale dei Finanziamenti, sulle differenti classi di

rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva dei Portafogli, alla loro dimensione e allo spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito e il restante 15% concessi ad Imprese con rating pari o inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "BB-" di Standard & Poors.

- k) non discostarsi, orientativamente, alla costituzione dei Portafogli, dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo di Portafoglio e successivamente inserito negli Accordi Convenzionali;
- l) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dai Finanziatori in assenza di interventi di mitigazione del rischio, indicati dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Il tasso è calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno *spread* non superiore (incluse spese e commissioni) a quello indicato da ciascun Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente riportato nell'Accordo Convenzionale, per ciascuna classe di merito creditizio;
- m) *clausola di salvaguardia*: laddove si manifestasse elevata volatilità delle condizioni di tasso dei mercati interbancari, a tali elementi di remunerazione potrà essere sommato, se positivo, un secondo margine determinato in base alla media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contribuente CMAL (Credit Market Analysis), di seguito definito "m.m. CDS Italia 5Y USD". la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente all'erogazione del Finanziamento e la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente a quello di presentazione dell'Istanza di manifestazione di interesse. Tale secondo margine è da intendersi, in analogia allo spread, come componente fissa del tasso di interesse applicato a carico delle Imprese sui Finanziamenti, e quindi non soggetto a variazione nel corso di vita degli stessi. Tale elemento di remunerazione deve obbligatoriamente essere calcolato e comunicato dal Finanziatore a Finpiemonte prima della sua applicazione.

4.2. I Portafogli di esposizioni creditizie non potranno essere costituiti da Finanziamenti a favore di Imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- (a) non in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva;
- (b) che non appartengano alla categoria di Micro, Piccola o Media impresa;
- (c) che abbiano ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13;

- (d) qualificabili come Imprese in difficoltà;
- (e) che in passato non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l'ente creditore);
- (f) che operino al di fuori dei Settori Ammissibili.

5. Modalità di intervento di Finpiemonte e dei Confidi

5.1. Linea A

Il Portafoglio di esposizioni creditizie viene suddiviso in due distinte classi: una Tranche Junior esposta al primo rischio di perdita e una Tranche Senior, con grado di subordinazione minore.

L'intervento di Finpiemonte è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Junior, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio. Il rischio di credito della Tranche Senior rimane pertanto interamente in capo al Finanziatore.

Lo spessore richiesto per la Tranche Junior non può essere superiore al 12,5% del valore del relativo Portafoglio, come indicato nella Proposta di Accordo di portafoglio e come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di Euro 2.500.000, né superiore all'importo di Euro 10.000.000.

5.2. Linea B

Il Portafoglio di esposizioni creditizie viene suddiviso in tre distinte classi: una Tranche Junior, esposta al primo rischio di perdita, una Tranche Mezzanine avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e una Tranche Senior con grado di subordinazione minore alle precedenti.

L'intervento di Finpiemonte è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Junior, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio.

Lo spessore richiesto per la Tranche Junior non può essere superiore al 10% del valore del relativo Portafoglio, come indicato nella Proposta di Accordo di portafoglio e come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere superiore all'importo di Euro 7.500.000.

L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral Mezzanine, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Mezzanine, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un

ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Mezzanine del Portafoglio. Il rischio di credito della Tranche Senior rimane pertanto interamente in capo al Finanziatore.

L'entità del Cash Collateral Mezzanine è pari al 31,25% del Cash Collateral Junior.

5.3. La classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior e Tranche Mezzanine sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui all'articolo 262 del CRR, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

5.4. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi non oltre il 27 settembre 2019, salvo proroghe stabilite d'intesa tra le parti.

5.5. L'intervento di mitigazione del rischio attuato da Finpiemonte e dai Confidi ai sensi del presente Avviso potrà essere utilizzato dai Finanziatori, e la relativa valutazione spetterà agli stessi Finanziatori, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Normativa di Vigilanza.

6. Determinazione dell'intensità dell'aiuto - Metodologia di calcolo del Equivalente Sovvenzione Lordo

6.1. L'intervento di Finpiemonte di cui al presente Avviso è attuato ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo riportato all'Allegato 2.

7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

7.1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- a) banche italiane di cui al TUB;
- b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- c) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

7.2. Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;

- b) garantire adeguata operatività in tutto il territorio della Regione Piemonte;
- c) detenere al 31.12.2017 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro.

7.3. Gli operatori di cui al primo comma si impegnano ad accendere un Conto Vincolato, intestato a "Finpiemonte S.p.A. - Fondo Tranched Cover Piemonte 2017", sul quale sarà depositato il Cash Collateral Junior, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale Conto Vincolato non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul Cash Collateral Junior sono a favore del Fondo, prioritariamente a copertura delle spese di gestione, nella misura proposta e concordata da Finpiemonte con il Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e sottoscritta nel successivo Accordo Convenzionale.

7.4. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

7.5. Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

8. Requisiti di ammissibilità dei Confidi

8.1 Ai fini del presente Avviso, possono intervenire, come apportatori della Tranche Mezzanine a valere sulla Linea B, i Confidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del TUB vigente ed in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa della Banca d'Italia;
- b) avere almeno una sede operativa nella regione Piemonte e garantire adeguata copertura su tutto il territorio piemontese, dimostrando altresì di avere almeno il 50% delle imprese associate in Piemonte;
- c) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- d) avere un ammontare di garanzie emesse pari o superiore ad Euro 75.000.000, sulla base dell'ultimo bilancio approvato
- e) dichiarare una scaletta di commissioni da cui emerga un beneficio per le Imprese, a fronte della partecipazione alla presente Misura.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) possono essere soddisfatti, nel caso di ATI o ATS, anche cumulativamente da tutti i Confidi partecipanti.

8.2 I Confidi possono candidarsi singolarmente o in raggruppamento, nelle

forme consentite dalla legge.

Ciascun Finanziatore, all'atto della presentazione dell'eventuale propria Istanza a valere sulla Linea B, dovrà indicare un solo soggetto (Confidi singolo o raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine.

8.3 I Confidi si impegnano ad accendere presso il Finanziatore un Conto Vincolato, intestato a “[Nome Confidi / Raggruppamento - Fondo Tranché Cover Piemonte 2017]”, sul quale sarà depositato il Cash Collateral Mezzanine, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso.

8.4 I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione dell'Istanza da parte del Finanziatore, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

8.5 Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti (Allegato 5).

9. Requisiti di ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio

9.1. I Finanziatori per accedere alla selezione di cui al presente Avviso, devono presentare, congiuntamente, i seguenti documenti:

- Istanza di manifestazione di interesse
- Proposta di Accordo di Portafoglio

redatti secondo gli schemi disponibili in formato word all'indirizzo web: www.finpiemonte.it/avvisi-gare-aperte e riportati in allegato al presente Avviso.

Con riferimento alla Proposta di Accordo di Portafoglio, ciascun Finanziatore potrà presentare, oltre alla Proposta sulla Linea A, anche la Proposta a valere sulla Linea B, indicando nel qual caso il Confidi (singolo o Raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine. In tal caso dovrà presentare anche una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dal Confidi (singolo o Raggruppamento), avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, mediante la quale si impegna, in caso di aggiudicazione da parte del Finanziatore, a costituire un Cash Collateral Mezzanine a copertura del rischio di perdita della Tranche Mezzanine del Portafoglio di Finanziamenti a valere sulla Linea B che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso e secondo quanto previsto dai relativi Allegati.

9.2. I documenti devono essere compilati in ogni loro parte, senza apportare modifiche ai contenuti dello schema, stampati in formato cartaceo, firmati in ogni pagina, nonché in calce per esteso, dal legale rappresentante o da procuratore

speciale del soggetto richiedente.

9.3. Tutti i documenti sopra descritti devono essere inseriti, a pena di inammissibilità, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente dicitura:

“Avviso di Selezione di operatori idonei alla realizzazione di Portafogli di finanziamenti per l'applicazione del Fondo Tranchèd Cover Piemonte 2017”.

9.4. Detto plico deve essere inviato (con corriere espresso o raccomandata A/R) o recapitato a mano in Finpiemonte **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 23 maggio 2018**, a:

Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54, 10121 Torino.

9.5. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso (compresi gli Allegati).

10. Valutazione delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio

10.1. Ad avvenuta ricezione delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio, Finpiemonte avvia il procedimento di valutazione delle Istanze, finalizzato alla definizione di una graduatoria di merito, per ciascuna Linea, per l'assegnazione delle risorse finanziarie che avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

10.2. Tutte le operazioni relative alla valutazione delle Istanze verranno effettuate da una Commissione mista di 3 membri, formata da componenti di Finpiemonte e di Regione Piemonte, che redigerà un apposito verbale per tutte le operazioni che verranno dalla stessa compiute.

10.3. Ai sensi dei Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni a valere sul programma operativo della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, le Istanze di manifestazione di interesse pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

- ricevibilità: presentazione delle Istanze nei termini e nelle forme prescritte dall'Avviso e completezza e regolarità delle stesse;
- ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'Avviso in capo ai richiedenti (e ai Confidi per la sola Linea B).

Le verifiche vengono, pertanto, effettuate attraverso le seguenti fasi:

a) Ricevibilità dei plichi:

Per tutte le Istanze pervenute, Finpiemonte procede alla verifica della corretta tempistica di ricezione/invio dei plichi e della presenza di tutta la

documentazione prevista, delle firme autografe e degli allegati obbligatori.

In particolare, sono ritenuti non ricevibili i plichi:

- non recapitati nei tempi previsti all'art. 9;
- non contenenti tutta la documentazione prevista o parte di essa (Istanze di manifestazione di interesse o Proposte di Accordo di Portafogli).

b) Ricevibilità delle Istanze di manifestazione di interesse:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, Finpiemonte procede all'esame della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Istanze di manifestazione di interesse.

In particolare sono ritenute non ricevibili le Istanze di manifestazione di interesse:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

c) Ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti e dei Confidi):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, Finpiemonte procede alla verifica dei requisiti dei soggetti proponenti e dei Confidi previsti all'art. 7 e 8, sia mediante verifica documentale sia attraverso eventuale controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni fornite presso enti terzi, banche dati o presso gli stessi soggetti. La mancanza di un solo requisito tra quelli previsti comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'iter di valutazione.

d) Ricevibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, Finpiemonte procede alla verifica della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Proposte di Accordo di Portafoglio. In particolare sono ritenute non ricevibili le Proposte di Accordo di Portafoglio:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

e) Ammissibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio (verifica delle caratteristiche del Portafoglio):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, Finpiemonte procede all'esame dei requisiti previsti all'art. 4 relativi alle caratteristiche dei Portafogli proposti.

Finpiemonte si riserva di avanzare eventuali richieste di chiarimenti o

integrazione documentale ai soggetti proponenti, al solo scopo di meglio comprendere i contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio e di effettuare una corretta verifica dei requisiti, escludendo sempre e in ogni caso la possibilità di modifica e/o rettifica dei contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio stesse da parte dei soggetti.

f) Assegnazione dei punteggi alle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Alle Proposte di Accordo di Portafoglio che hanno positivamente superato la verifica di cui al punto precedente, Finpiemonte procede ad assegnare un punteggio finalizzato a valorizzare i maggiori benefici per le Imprese e, al contempo, la maggior efficienza nell'impiego delle risorse stanziare.

Il punteggio di merito viene assegnato, in modo decrescente e secondo gli scaglioni indicati oltre, in base al posizionamento di ciascuna Proposta, nella valutazione dei seguenti indicatori:

- *Ammontare minimo dei Portafogli:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza dell'ammontare del Portafoglio proposto più elevato e le successive posizioni in ordine decrescente di ammontare.
- *PD media ponderata del Portafoglio target* (e conseguentemente spessore della Tranche Junior): si attribuisce la prima posizione in corrispondenza della PD media del Portafoglio target superiore (ovvero dello spessore della Tranche Junior più elevato), e le successive posizioni in ordine decrescente di valore della PD.
- *Competenze attive sul Conto Vincolato Finpiemonte:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del valore netto più alto e le successive posizioni in ordine decrescente.
- *Condizioni economiche applicate ai Finanziamenti per classe di merito creditizio:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del punteggio più elevato (in ogni caso superiore a zero) ottenuto secondo la seguente formula:

$P_i = \text{TAEG Medio mercato} - \text{Media tassi praticati}$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

"TAEG Medio mercato" (rilevato alla data di chiusura del termine per la presentazione delle Istanze), è il TAEG sulle operazioni a scadenza del settore produttivo - Famiglie produttrici - Operazioni tra 1 e 5 anni, di cui alla lettera E1.6 TTDB30870 del Bollettino Statistico della Banca d'Italia Giugno 2017¹

¹ Consultabile all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2017-bolstat/bolstat_2_2017.pdf

“Media tassi praticati”: è la media aritmetica tra gli spread praticati su tutte le diverse classi di rating, ponderati in base al peso percentuale all’interno del Portafoglio target e del fattore di ponderazione, come riportato nella Tabella 1 sotto riportata.

Il punteggio dell’indicatore è in ogni caso pari a zero se la differenza tra lo spread massimo praticato nel tariffario e il Tasso medio di mercato è superiore a 3 punti percentuali.

Tabella 1

Classe di rating			% nel Portafoglio target	Fattore di ponderazione	Tasso offerto (completare tutte le caselle)
Standard & Poor's	Fitch	Moody's			
AAA	AAA	Aaa		0,25	
AA+	AA+	Aa		0,25	
AA	AA	Aa		0,25	
AA-	AA-	Aa		0,25	
A+	A+	A 1		1,00	
A	A	A		1,00	
A-	A-	A 3		1,00	
BBB+	BBB+	Baa 1		5,00	
BBB	BBB	Baa 2		5,00	
BBB-	BBB-	Baa 3		5,00	
BB+	BB+	Ba 1		12,00	
BB	BB	Ba 2		12,00	
BB-	BB-	Ba 3		12,00	
B+	B+	B 1		12,00	
B	B	B 2		12,00	
B-	B-	B 3		12,00	

Per determinare la media aritmetica ponderata dei tassi praticati si moltiplicano i tassi offerti su ogni classe per la corrispondente percentuale di Portafoglio. Si divide tale importo per 100. Quindi si moltiplicano i valori emersi per il fattore di ponderazione, sempre riferendosi ad ogni classe di rating. Si divide tale importo per la somma dei fattori di ponderazione (91).

I punteggi per ciascun indicatore sono assegnati in base alla seguente tabella:

INDICATORI DI PUNTEGGIO	Prima posizione	Seconda posizione	Terza posizione	Quarta posizione	Oltre
Ammontare minimo del Portafoglio	40	25	20	10	5
PD media del Portafoglio target	50	35	25	15	10

Competenze nette sul Cash Collateral	20	15	10	5	3
Condizioni economiche applicate ai finanziamenti	90	70	60	40	25
PUNTEGGIO TOTALE MAX	200				

10.4. In caso di posizionamento ex-aequo all'interno di un indicatore, viene assegnata la medesima posizione ed il medesimo punteggio alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni e punteggi corrispondenti al numero di ex-aequo.

11. Assegnazione dei Lotti Finanziari

11.1 A seguito della valutazione di cui all'art. 10 ed alla conseguente assegnazione dei punteggi, Finpiemonte redige due graduatorie di merito, in base alla quale procede all'assegnazione dei Lotti Finanziari, a partire dal primo classificato e fino ad esaurimento fondi (per ciascuna Linea), nella misura corrispondente all'ammontare richiesto di ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio.

11.2 In caso di posizionamento ex-aequo all'interno delle graduatorie, viene assegnata la medesima posizione alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni corrispondenti al numero di ex-aequo.

11.3 In caso di ex aequo nell'ultima posizione utile ai fini dell'assegnazione delle risorse, viene assegnato a ciascun soggetto un Lotto Finanziario proporzionale alla disponibilità residua ed all'ammontare di ciascuna Proposta rispetto ad essa.

11.4 Al termine della definizione delle assegnazioni, Finpiemonte pubblica sul proprio sito l'esito delle graduatorie e invia ai soggetti richiedenti le Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria, corredate di fac-simile dello schema di Accordo Convenzionale.

11.5 Nel caso in cui le risorse soddisfino in misura solo parziale la Proposta o le Proposte (ex aequo) che occupano l'ultima posizione delle graduatorie utili per beneficiare dell'intervento, ai soggetti proponenti che hanno ottenuto un'assegnazione parziale è concesso un termine di 7 giorni per comunicare l'accettazione del predetto intervento parziale, ovvero la rinuncia allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

11.6 Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti aggiudicatari dei Lotti Finanziari sono tenuti a sottoscrivere gli appositi Accordi Convenzionali con Finpiemonte, secondo le modalità da quest'ultima comunicate, come specificato nel seguente articolo.

12. Contenuto degli Accordi Convenzionali e del Contratto di Pegno

12.1. Gli Accordi Convenzionali sottoscritti con i soggetti aggiudicatari devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile o modificabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dalla approvazione del presente Avviso.

12.2. In ogni caso, l'Accordo Convenzionale dovrà contenere, inderogabilmente, i seguenti elementi:

- a. condizioni e requisiti del Portafoglio, siano essi vincolanti o non vincolanti, contenuti nella Proposta di Accordo approvata;
- b. impegno allo svolgimento dell'attività di reporting del Periodo di Ramp-Up, attraverso l'utilizzo di apposito sistema informatico, che includa in ogni caso:
 - informazioni anagrafiche relative a ciascuna Impresa finanziata;
 - informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL da parte di Finpiemonte;
 - i principali dati contabili delle Imprese finanziate;
 - la classe di merito creditizio attribuita alle Imprese al momento della concessione del Finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del Finanziamento;
 - le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato, compreso il costo dell'eventuale Confidi per la Linea B;
 - l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;
- c. indicazioni riguardanti le modalità di gestione e recupero crediti;

12.3. I Contratti di Pegno sottoscritti con i Finanziatori devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dalla approvazione del presente Avviso.

12.4. In ogni caso, il Contratto di Pegno dovrà contenere, inderogabilmente, tutte le indicazioni operative necessarie per la regolamentazione dell'attività di escussione del pegno.

13. Costituzione in pegno del Cash Collateral Junior e del Cash Collateral Mezzanine

13.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali, Finpiemonte sottoscriverà con i Finanziatori i Contratti di Pegno, secondo il modello standard, eventualmente integrato o modificato per aspetti non

sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore, secondo le modalità da quest'ultima comunicate.

13.2 Contestualmente alla stipula dei Contratti di Pegno Finpiemonte depositerà il Cash Collateral sui Conti Vincolati aperti presso i Finanziatori intestati a Finpiemonte, costituendolo pertanto in pegno a favore del Finanziatori. Distinguendo ovviamente l'ammontare relativo alla Linea A da quello, eventuale, per la Linea B.

13.3 L'efficacia degli Accordi Convenzionali è condizionata alla sottoscrizione dei Contratti di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sui Conti Vincolati entro il medesimo termine di 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali stessi.

13.4 Le modalità di costituzione dell'eventuale Cash Collateral Mezzanine saranno concordate tra i Confidi e i Finanziatori, ma coerentemente rispetto a tempi e modalità previste per la costituzione del Cash Collateral Junior e, soprattutto, dell'avvio e chiusura della fase di Ramp-Up.

13.5. Resta inteso che, in caso di partecipazione di un Finanziatore alla Linea B, qualora non venisse regolarmente costituito il Cash Collateral Mezzanine da parte dei Confidi nelle modalità e nei termini previsti, Finpiemonte avrà facoltà di rivedere, in accordo con il Finanziatore, la costituzione del Cash Collateral Junior, limitatamente alla sola Linea B

14. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del Portafoglio

14.1. Il Periodo di Ramp-Up ha avvio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali. E' facoltà del Finanziatore dare avvio al Periodo di Ramp-Up prima della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale, ma successivamente alla data di Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.

14.2. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il 27 settembre 2019, salvo proroghe stabilite d'intesa tra Finpiemonte ed i singoli Finanziatori.

14.3. Entro il 10 dicembre 2018, Finpiemonte utilizzando i dati presenti su sistema informatico, verifica l'andamento di composizione dei Portafogli. I Finanziatori si impegnano a raggiungere, entro il 30 novembre 2018, una percentuale del 50% dei Portafogli preventivati, fermo restando che le garanzie rilasciate rimarranno in vigore anche in caso di mancato raggiungimento di tale target e che non verranno applicate penali al di fuori di quella prevista al successivo art. 14.8.

14.4. Entro il 17 ottobre 2019, ovvero entro 20 giorni dall'eventuale termine prorogato, i Finanziatori trasmettono a Finpiemonte le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, indicando in modo specifico la suddivisione dei medesimi in due distinte tranches come di seguito:

Linea A:

una *Tranche Junior*, esposta al rischio di Prima Perdita del Portafoglio,

una *Tranche Senior*, con grado di subordinazione minore.

Linea B:

una *Tranche Junior*, esposta al rischio di Prima Perdita del Portafoglio,

una *Tranche Mezzanine*, con grado di subordinazione minore rispetto alla *Tranche Junior*,

una *Tranche Senior*, con grado di subordinazione ancora minore.

14.5. Ai fini dell'intervento del Fondo le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli dovranno indicare la classe di merito creditizio della *Tranche Senior* e i conseguenti punti di stacco e spessore della *Tranche Junior* e, ove prevista, della *Tranche Mezzanine*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alle Comunicazioni stesse.

14.6. Resta inteso che i pegni sul Cash Collateral dovranno essere costituiti - ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso - anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento ai relativi Portafogli, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.

14.7. Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

14.8. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente e tale evidenza concorrerà a formare il giudizio di assegnazione fondi su eventuali iniziative analoghe, proposte in futuro dalla Regione Piemonte.

In tal caso Finpiemonte si riserverà anche di applicare una penale pari allo 0,5% delle somme riferite al Cash Collateral Junior impegnato e non utilizzato, ai fini della cartolarizzazione, in virtù del ridotto ammontare di Portafoglio (a parità di spessore costante della tranche stabilita). Tale valore è incrementato all'1% nel caso in cui l'importo del Cash Collateral Junior non utilizzato sia uguale o superiore al 30% di quello impegnato inizialmente. Si precisa che la penale non sarà applicata nel caso in cui il valore oggetto di restituzione sia inferiore a € 100.

14.9. Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione della Proposta di Accordo di Portafoglio e la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geosettoriale e di rating delle Imprese finanziate, Finpiemonte verifica che la distribuzione del Portafoglio costituito, qualora differente, soddisfi comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4, compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il periodo di Ramp-Up.

14.10. Finpiemonte provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo di ogni Lotto Finanziario rispetto a quanto indicato nella relativa Proposta di Accordo di Portafoglio e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo del Lotto Finanziario stesso.

14.11. Al ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, Finpiemonte e il Finanziatore confermeranno il Pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, fatte salve le eventuali rettifiche sopradescritte in caso di scostamenti, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell'apposito Contratto di Pegno a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel Periodo di Ramp-Up.

14.12. L'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore di Finpiemonte entro 30 giorni dalla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, unitamente all'eventuale penale di cui al precedente articolo 14.8.

15. Escussione del Pegno

15.1. Le modalità di escussione dei Pegni saranno regolate dai Contratti di Pegno e dagli Accordi Convenzionali sottoscritti da Finpiemonte e Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificati per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicati da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

16. Attività di gestione e recupero dei crediti

16.1 Le modalità di gestione e recupero dei crediti saranno regolate dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno sottoscritti da Finpiemonte e dal Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicati da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

17. Divieto di cessione

17.1 I crediti derivanti dai Finanziamenti non sono cedibili; fanno eccezione cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari.

17.2 Nell'ipotesi in cui il Finanziatore ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Finpiemonte. In caso il Finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dall'Accordo Convenzionale, curando di mantenere traccia dei dati storici di ciascun Finanziamento. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte, laddove non già comunicato su altre iniziative.

18. Controlli

18.1 Finpiemonte e l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, il tutto come meglio disciplinato negli Accordi Convenzionali e in coerenza con le procedure stabilite dal Si.Ge.Co. dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte, al fine di ottemperare agli obblighi nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti.

19. Pubblicazione ed informazioni

19.1 Finpiemonte provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet: www.finpiemonte.it

20. Foro competente

20.1 Per ogni controversia che derivasse a Finpiemonte o alla Regione Piemonte dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Indice degli allegati:

Allegato 1: elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni;

Allegato 2: calcolo ESL;

Allegato 3: Istanza di Manifestazione di Interesse;

Allegato 4: Proposta di Accordo di Portafoglio (Linea A e Linea B);

Allegato 5: dichiarazione di impegno Confidi.

ALLEGATO 1
**ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON
LIMITAZIONI**
(Classificazione ATECO 2007) - In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 "de minimis"

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA <u>Esclusioni:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti • 01.2: Coltivazione di colture permanenti • 01.3: Riproduzione di piante • 01.4: Allevamento di animali • 01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista • 03.1: Pesca • 03.2: Acquacoltura
----------	---

C	ATTIVITA' MANIFATTURIERE <u>Esclusioni:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione ¹ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE).
----------	---

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

	<ul style="list-style-type: none"> • 10: Industrie alimentari • 11: Industria delle bevande • 12: Industria del tabacco <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
--	--

G	<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi • 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi • 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
----------	--

H	<p>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p><u>Attività ammesse con limitazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 49.41.00: Trasporto merci su strada - Sono inammissibili gli aiuti
----------	---

	destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altre tipologie di investimento.
--	---

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.

ALLEGATO 2

CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la seguente:

$$ES = \frac{\sum_{i=1}^t (D_t * 0,80 * Ctm)}{(1 + i)^t} - c_{gar}$$

Dove:

Ctm = costo teorico di mercato della garanzia a copertura dei prestiti per il capitale circolante, come definito dalle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Dt = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato convenzionalmente un piano di ammortamento a rate mensili costanti regolato al tasso **i**, tasso di riferimento comunitario come di seguito definito.

0,80= percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul Portafoglio di esposizioni creditizie dall'intervento del Fondo.

T = numero anni di durata del finanziamento.

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1. 2008.

Cgar = costo della garanzia (costituito dalla somma di commissioni di garanzia ed eventuali costi di istruttoria), attualizzati tempo per tempo al tasso "i", qualora periodici. L'intensità massima dell'aiuto, in termine di ESL così come calcolata, nonché altri aiuti pubblici, non può eccedere l'importo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("Regolamento de minimis").

SCHEMA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover Piemonte" delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" - Attività III.3d6.1

"Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo *Tranched Cover Piemonte*"

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*Spettabile
Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico 54
10121 Torino*

Il sottoscritto _____ nato il _____

in qualità di Legale rappresentante/Procuratore speciale ² della:

- Banca italiana
- Banca comunitaria stabilita nel territorio italiano ex D.Lgs. 385/93
- Società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento ex D. Lgs. 385/93

Denominazione _____ Forma giuridica _____

con sede in _____

codice fiscale - partita I.V.A. _____

telefono _____ fax _____ email _____

Quale impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di impresa³

² Barrare l'ipotesi che NON ricorre

chiede

di partecipare all'Avviso per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover Piemonte" delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" - Attività III.3d6.1;

di partecipare alla procedura indicata in oggetto (*barrare la casella di interesse*) :

singolarmente;

come capogruppo/mandataria di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da:

1) _____

2) _____

3) _____

mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da:

1) _____

2) _____

3) _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto

dichiara

1) che la società:

(a) è regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese

(b) è iscritta all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, ovvero che esercita l'attività bancaria in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, al n _____ dal _____;

³ Barrare SOLO in caso di impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese al quale è stato conferito o sarà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza

(c) è in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Testo Unico Bancario;

2) che la Banca d'Italia è stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385. Specificare i seguenti campi:

- denominazione Società: _____
- sede sociale: _____
- n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA: _____
- data di iscrizione: _____ e n. iscrizione : _____;

3) che la società, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e italiana applicabile, è abilitata allo svolgimento in Italia dell'attività creditizia;

4) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 del 12 aprile 2006;

5) che in ogni caso, non esiste alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;

6) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana;

7) di possedere sul territorio della Regione Piemonte almeno uno sportello operativo in ogni provincia della regione Piemonte

8) che la società ha natura privatistica e non è in alcun modo riconducibile a pubblici poteri;

9) *(barrare la casella di interesse)*

- che ha regolarmente adempiuto gli obblighi di cui alla legge n. 68/99
- che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.

SI IMPEGNA, in caso di selezione a seguito della procedura di cui all'Avviso sopra citato:

1) a garantire una struttura organizzativa atta ad assicurare la copertura dell' intero territorio della regione Piemonte, con la presenza di almeno uno sportello operativo per provincia nel territorio regionale;

2) ad accendere un conto, intestato al "Finpiemonte S.p.A. - Fondo Tranched Cover

Piemonte", sul quale sarà depositato il *cash collateral* a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nell' Avviso;

3) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito) a costituirsi giuridicamente nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese;

e ALLEGA:

- procura a sottoscrivere la presente domanda (solo nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta da un procuratore speciale);
- mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata all'impresa capogruppo/mandataria (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi;
- Proposta di Accordo di portafoglio redatta secondo lo schema riportato all' Allegato 4 dell' Avviso

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/2003).

LUOGO e DATA

TIMBRO E FIRMA

NOTA BENE

La presente Istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato a impegnare l'ente) di ciascun intermediario costituente il raggruppamento. La presente Istanza di partecipazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 d.p.r. n.445/2000.

ALLEGATO 4

SCHEMA PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO

Avviso per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover Piemonte" delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) - Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" - Attività III.3d6.1

"Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo *Tranched Cover Piemonte*"

"PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO"

SOGGETTO PROPONENTE: _____

1) Presentazione del soggetto proponente

- *Forma e composizione societaria, struttura operativa, posizionamento sul mercato, risultati e dati conseguiti a livello globale.*
- *Presenza e operatività sul territorio regionale, volumi conseguiti e modalità operative sul territorio regionale.*
- *Esperienze significative su operazione di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche con strutture di tipo tranched cover (volumi, ambiti territoriali, ecc).*
- *Presentazione di eventuali terze società che collaborano alla realizzazione dell'operazione finanziaria, e del rapporto funzionale intercorrente con esse.*
- *(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese): quote di partecipazione e caratteristiche del raggruppamento.*

2) Caratteristiche del Portafoglio proposto

- *Ammontare minimo del Portafoglio €..... (dato vincolante ai fini*

dell'ammissibilità del Portafoglio).

- *Composizione del Portafoglio ipotizzato relativamente a: distribuzione di rating, distribuzione settoriale, distribuzione geografica, granularità e durata dei finanziamenti, classi dimensionali dei beneficiari (dati non vincolanti ai fini dell'ammissibilità del portafoglio, ma di compilazione obbligatoria).*
- *Condizioni economiche dei finanziamenti, per classe di merito creditizio interno, corrispondenti alle classi di merito indicate nella Tabella che segue (dati vincolanti ai fini dell'ammissibilità del Portafoglio).*

Classe di rating			(A)	(B)	(AxB)
Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Fattore di ponderazione	Tasso offerto	Tasso corretto
AAA	AAA	Aaa	0,25		
AA+	AA+	Aa	0,25		
AA	AA	Aa	0,25		
AA-	AA-	Aa	0,25		
A+	A+	A 1	1,00		
A	A	A	1,00		
A-	A-	A 3	1,00		
BBB+	BBB+	Baa 1	5,00		
BBB	BBB	Baa 2	5,00		
BBB-	BBB-	Baa 3	5,00		
BB+	BB+	Ba 1	12,00		
BB	BB	Ba 2	12,00		
BB-	BB-	Ba 3	12,00		
B+	B+	B 1	12,00		
B	B	B 2	12,00		
B-	B-	B 3	12,00		

- *Condizioni applicate al Conto Vincolato presso il quale verrà depositato il Cash Collateral (dato vincolante ai fini dell'ammissibilità del Portafoglio)*



ALLEGATO 5

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

CONFIDI/ATI/ATS

“Misura a sostegno dell’accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte 2017”

Il sottoscritto _____ nato il _____, in qualità di
_____ del Confidi/ATI/ATS _____ con sede in
_____, CF/P.IVA _____

Dichiara

- di essere iscritto nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del TUB vigente ed in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa della Banca d’Italia;
- di avere almeno una sede operativa nella Regione Piemonte e di garantire adeguata copertura su tutto il territorio piemontese, dimostrando altresì di avere almeno il 50% delle imprese associate in Piemonte;
- di avere natura privatistica e di non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- di avere un ammontare di garanzie emesse pari o superiore ad Euro 75.000.000, sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

- di essere in regola con gli obblighi contributivi nonchè con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di applicare una scaletta di commissioni da cui emerga un beneficio per le Imprese, a fronte della partecipazione alla presente misura;
- di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e negli allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

Si impegna,

secondo quanto previsto dall'Avviso Tranched Cover Piemonte 2017, a:

- aprire presso il Finanziatore (i Finanziatori) il Conto Vincolato Confidi;
- versare in un'unica soluzione su tale Conto il Cash Collateral Mezzanine;
- costituire in Pegno tali somme, firmando, con il Finanziatore (i Finanziatori), un Contratto di Pegno avente le caratteristiche previste dall'Avviso;

Data

Firma

N.B. : la presente dichiarazione di impegno deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittori, ai sensi dell'Art. 47 e Art. 38 del DPR n° 445/2000

MODELLO STANDARD
“ACCORDO CONVENZIONALE”

CONVENZIONE

TRA

FINPIEMONTE S.P.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n.54, capitale sociale pari a _____, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013 (di seguito **“Finpiemonte”**);

E

BANCA _____, con sede legale in _____, _____, capitale sociale pari a _____, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ (di seguito il **“Finanziatore”**).

Finpiemonte e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come **“Parti”**.

PREMESSO CHE

- A) Con Delibera di Giunta Regionale del 18 settembre 2017, n. 14-5624, la Regione Piemonte (di seguito **“Regione”**) ha istituito, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – Obiettivo tematico III.3 **“Promuovere la competitività delle PMI”** – Asse III – **“Competitività dei sistemi produttivi”** - Azione III.3d6.1, il Fondo **“Tranched Cover Piemonte 2017”**, con una dotazione finanziaria pari a Euro 23 milioni (ventitremilioni/00).
- B) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti.
- C) Nel mese di maggio 2018, è stato emanato un Avviso pubblico per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione di cui sopra.
- D) Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell’Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento in data _____.
- E) In data _____ il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario di € _____.
- F) Con il presente Accordo Convenzionale le Parti intendono regolare i loro rapporti con riferimento all'erogazione dei Finanziamenti e alla costituzione della garanzia in favore del Finanziatore a copertura dei Finanziamenti stessi in connessione all’operazione di Tranched Cover Piemonte 2017.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse con i relativi allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo Convenzionale; in caso di divergenza, le previsioni dell'Accordo Convenzionale prevarranno sulle premesse ed allegati.
- 1.2 Le Parti si danno atto che la finalità del presente Accordo Convenzionale è di realizzare un'operazione di garanzia su base *tranchéd cover*, come meglio specificato nelle premesse. In caso di dubbio, le previsioni dell'Accordo Convenzionale dovranno pertanto essere interpretate in modo da rendere efficace ovvero mantenere l'efficacia dell'operazione nel suo complesso.

ART. 2 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

I termini che cominciano con lettera maiuscola dovranno essere interpretati, sia al singolare sia al plurale, con il significato ad essi attribuito nel presente Accordo Convenzionale, come riportati, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2 dell'Avviso ("Definizioni").

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato all'articolo 6 dell'Avviso, e riportato all'Allegato 2 dello stesso.

Accordo Convenzionale: indica il presente atto.

Avviso: indica l'avviso pubblico di cui alla premessa C).

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che Finpiemonte costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Mezzanine* del relativo Portafoglio.

Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria: indica le comunicazioni di assegnazione provvisoria dei Lotti Finanziari che verranno inviate da Finpiemonte a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assumono carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali tra Finanziatore e Finpiemonte e tra Confidi e Finanziatore.

Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli: indica le comunicazioni di ciascun Finanziatore, redatte secondo il modello predisposto da Finpiemonte, che verranno inviate, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-Up a Finpiemonte e ai Confidi.

Confidi: indica i soggetti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 8 dell'Avviso, che possono apportare il Cash Collateral Mezzanine.

Conto Vincolato Finpiemonte: indica il conto intestato a Finpiemonte acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato Finpiemonte dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Avviso.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto intestato al Confidi acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Avviso.

Contratto di Pegno: indica il contratto, redatto secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it entro 10 giorni dalla approvazione dell'Avviso. Il contratto sarà stipulato sia tra Finpiemonte e il Finanziatore che tra il Confidi e il Finanziatore, per la costituzione rispettivamente del pegno sul Cash Collateral Junior e sul Cash Collateral Mezzanine, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificati, a garanzia, rispettivamente, delle Perdite registrate sulla Tranche Junior e sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio. Ciascun Contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del relativo Cash Collateral, e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data di costituzione da parte di Finpiemonte del Cash Collateral Junior e di contestuale stipula del Contratto di Pegno tra Finpiemonte e il Finanziatore nei termini previsti dall'Avviso.

Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di costituzione da parte del Confidi del Cash Collateral Mezzanine e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra Finanziatore e Confidi nei termini previsti dall'Avviso.

Finanziamenti: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo quanto disciplinato dal presente Accordo Convenzionale.

Finanziamento in Default: indica il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziatore (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica il soggetto che è stato individuato a seguito della selezione di cui all'Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il fondo "Tranched Cover Piemonte 2017".

Imprese: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese in Difficoltà: sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/14.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente **Istanza**): indica l'istanza da presentarsi a Finpiemonte da parte del soggetto proponente, per la partecipazione all'Avviso, da presentare unitamente alle Proposte di Accordo di Portafoglio, formulata secondo il modello predisposto da Finpiemonte, riportato in allegato all'Avviso.

Linea di intervento: indica la suddivisione della Misura e del Fondo a seconda che il Finanziatore si avvalga solo del Cash Collateral Junior apportato dal Fondo o anche del Cash Collateral Mezzanine apportato dai Confidi, rispettivamente Linea A e Linea B ai sensi del successivo art. 4.

Lotti Finanziari: indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior dei Portafogli, come determinato ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR e (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo.

Perdita: indica, in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva

Perdita Provvisoria: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste negli appositi Contratti di Pegno sottoscritti da Finpiemonte e Finanziatore e dal Finanziatore e Confidi.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, decorrente dalla sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale e con termine al 27 settembre 2019, salvo eventuali proroghe stabilite d'intesa tra le parti, durante il quale il Finanziatore costituirà i Portafogli secondo le Proposte di Accordo di Portafoglio sottoscritte. È facoltà del Finanziatore avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione delle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria.

Portafogli: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui all'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli.

Proposte di Accordo di Portafoglio: indica le proposte sottoscritte dal soggetto proponente, allegate alla Istanza di manifestazione di interesse, contenenti, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'articolo 4

dell'Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto dai Portafogli, la loro composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate ai Conti Vincolati. Le Proposte devono essere formulate secondo i modelli predisposti da Finpiemonte, riportati in allegato all'Avviso.

Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le Tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata Tranche sul valore nominale dei Portafogli di esposizioni creditizie.

Settori Ammissibili: indica i settori economici di appartenenza delle Imprese che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 dell'Avviso.

TUB - Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranched Cover Piemonte 2017: indica l'intera operazione disciplinata dall'Avviso, dai relativi allegati, dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno e posta in essere da Finpiemonte, da ciascun Finanziatore e dai Confidi a seguito dell'assegnazione dei Lotti Finanziari e della formalizzazione della relativa documentazione.

Tranche Junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

Tranche Mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio (della sola Linea B) avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e maggiore rispetto alla Tranche Senior.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranchè cover), la quota di ogni Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior e alla Tranche Mezzanine.

Oltre a quanto previsto in precedenza, ai fini del presente Accordo Convenzionale, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

Regolamento: indica il Regolamento pubblico rivolto alle Imprese piemontesi per l'accesso al Fondo "Tranched Cover Piemonte 2017", pubblicato da Finpiemonte sul sito www.finpiemonte.it, che disciplina i rapporti fra l'Impresa finanziata e Finpiemonte e in particolare, gli obblighi che l'Impresa assume a seguito della concessione dell'Aiuto.

Disciplina di Riferimento: si intende la normativa richiamata all'art. 1 dell'Avviso.

ART. 4 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Convenzionale disciplina i rapporti tra Finpiemonte e il Finanziatore per attuare quanto previsto nell'Avviso in relazione all'operazione di Tranched Cover Piemonte 2017 consistente nella costituzione di Portafogli di Finanziamenti a favore delle Imprese, e con o senza l'intervento dei Confidi, articolato come segue:

- Linea A, con una dotazione finanziaria minima di Euro 14.000.000=, che prevede la costituzione di un pegno da parte di Finpiemonte a valere sulle disponibilità del Fondo, sul Cash Collateral Junior, a copertura delle Prime Perdite (Tranche Junior);
- Linea B, con una dotazione finanziaria massima di Euro 8.000.000=, che prevede, oltre alla costituzione del predetto pegno, anche la costituzione di un secondo pegno da parte dei Confidi, sul Cash Collateral Mezzanine, a copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (Tranche Mezzanine).

In caso di attivazione della Linea B verrà stipulato apposito Accordo tra il Finanziatore e il Confidi, come previsto nell'Avviso.

ART. 5 – AVVIO DEL PERIODO DI RAMP-UP E COSTITUZIONE DEI PORTAFOGLI

5.1. Il Finanziatore provvede alla costituzione dei Portafogli durante il Periodo di Ramp-Up, secondo termini e modalità definiti nell'Avviso. In particolare, qualora il Finanziatore non si sia avvalso della facoltà di avviare il Periodo di Ramp-Up successivamente alle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria e prima della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, come consentito dall'Avviso, vi procederà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il 27 settembre 2019 salvo proroghe concordate tra le Parti.

5.2. Entro il 30 novembre 2018, il Finanziatore, anche attraverso il sistema informativo predisposto da Finpiemonte, trasmetterà, la costituzione dei Portafogli, al fine di consentire un monitoraggio prospettico da parte di Finpiemonte in vista della composizione definitiva dei Portafogli. Sulla base dei dati forniti, il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno in relazione ai Finanziamenti effettivamente inclusi nei Portafogli a tale data.

Il Finanziatore si impegna a raggiungere, entro tale scadenza, una percentuale del 50% dei Portafogli proposti, fermo restando che le garanzie rilasciate rimarranno in vigore anche in caso di mancato raggiungimento di tali target e che non verranno applicate penali al di fuori di quella prevista al successivo articolo 5.11.

5.3. Entro 20 giorni dal termine, anche se prorogato, del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore trasmetterà a Finpiemonte le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, indicando in modo specifico la suddivisione dei medesimi in distinte *tranches* come di seguito:

Linea A:

- una *Tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- una *Tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

Linea B, se attivata:

- una *Tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- una *Tranche Mezzanine*, con grado di subordinazione minore rispetto alla *Tranche Junior*,
- una *Tranche senior*, con grado di subordinazione minore alle precedenti.

5.4. Ai fini dell'intervento del Fondo le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli dovranno indicare la classe di merito creditizio della *Tranche Senior* e i conseguenti punti di stacco e spessore della *Tranche Junior* e, ove prevista, della *Tranche Mezzanine*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito

riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà allegarsi alle Comunicazioni stesse.

5.5. Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi dell'Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

5.6. Resta inteso che i pegni sul Cash Collateral dovranno essere costituiti, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso, anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento ai relativi Portafogli, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.

5.7. Il Finanziatore assume la responsabilità della veridicità delle informazioni che saranno contenute nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli e si impegna a far sì che tutti i Finanziamenti compresi nei Portafogli alla data di delibera rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 4.1 dell'Avviso e di seguito riportate:

(i) essere di nuova concessione ed essere concessi esclusivamente per gli scopi previsti dall'art.4.1 punto g) dell'Avviso;

(ii) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie, demandando la valutazione di tale requisito al libero giudizio del Finanziatore, in conformità alle procedure interne di valutazione del merito di credito;

(iii) essere concessi ed erogati a favore di imprese, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte;

(iv) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;

(v) aventi natura di finanziamento chirografario;

(vi) essere di importo minimo pari a Euro 10.000 e massimo pari a Euro 1.000.000, secondo le seguenti ripartizioni:

- per importi tra 10.000 e 100.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea B;
- per importi tra 100.000 e 150.000 Euro è possibile, a discrezione del Finanziatore, l'inserimento del Finanziamento nei Portafogli sia della Linea A che della Linea B;
- per importi superiori a 150.000 Euro è possibile l'inserimento del Finanziamento esclusivamente nei Portafogli di cui alla Linea A.

La precedente ripartizione è vincolante per i Finanziatori esclusivamente in caso di mancata partecipazione alla Linea B.

Nel caso in cui un Finanziatore partecipi ad entrambe le Linee, nel momento in cui, durante il Periodo di Ramp-Up, dovesse completare il Portafoglio di Finanziamenti proposti sulla Linea B, potrà eventualmente inserire nel Portafoglio della Linea A anche operazioni con importo inferiore a 100.000 Euro;

(vii) aventi durata compresa tra 18 e 60 mesi, in conformità quanto previsto art. 4.1 punto h) dell'Avviso in base allo scopo del finanziamento;

(viii) non essere assistiti da garanzie reali;

(ix) essere concessi, per un ammontare di ogni Portafoglio pari ad almeno il 15% del valore totale dei Finanziamenti, ad Imprese con rating pari o inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "BB-" di Standard & Poors,

(x) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dal Finanziatore in assenza di interventi di mitigazione del rischio.

5.8 Il Finanziatore, nei limiti di quanto previsto al successivo art. 5.9, si impegna altresì a:

- a) garantire che i Portafogli risultanti all'atto delle Comunicazioni di Costituzione Definitiva non si discostino, orientativamente, dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli e successivamente inserito nell'Accordo Convenzionale

oppure, qualora i Portafogli risultanti si discostassero dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo,

- b) fornire a Finpiemonte apposita relazione descrittiva che riporti le motivazioni che hanno determinato gli scostamenti;

e, in ogni caso:

- c) a garantire che i Portafogli risultanti al momento della Costituzione Definitiva risultino distribuiti sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva dei Portafogli, alla dimensione e allo spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito.

5.9. Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione delle Proposte di Accordo di Portafogli e le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geo-settoriale e di rating delle Imprese finanziate, Finpiemonte verificherà che la distribuzione dei Portafogli costituiti, qualora differenti, soddisfino comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4.1. p.to j) dell'Avviso, compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il Periodo di Ramp-Up.

5.10. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo dei Portafogli è minore dell'ammontare indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli, i Lotti Finanziari assegnati in via provvisoria si ridurranno proporzionalmente e tale evidenza concorrerà a formare il giudizio di assegnazione fondi su eventuali iniziative analoghe, proposte in futuro dalla Regione Piemonte.

5.11. Successivamente all'invio delle Comunicazioni Definitive del Portafogli, Finpiemonte provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo dei Lotti Finanziari a quanto indicato nelle Proposte di Accordo di Portafogli e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo dei Lotti Finanziari e l'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore di Finpiemonte contestualmente alla stipula dell'atto di conferma di cui all'articolo 6.5.

In tal caso Finpiemonte si riserverà anche di applicare una penale pari allo 0,5% delle somme riferite al Cash Collateral Junior impegnato e non utilizzato, ai fini della cartolarizzazione, in virtù del ridotto ammontare di Portafoglio (a parità di spessore costante della tranche stabilita). Tale valore è incrementato all'1% nel caso in cui l'importo del Cash Collateral Junior non utilizzato sia uguale o superiore al 30% di quello impegnato inizialmente.

Si precisa che la penale non sarà applicata nel caso in cui il valore oggetto di restituzione sia inferiore a € 100.

5.12. Finpiemonte, in relazione ai Portafogli individuati con la Comunicazione di Costituzione Definitiva, potrà eccepire al Finanziatore rilievi esclusivamente inerenti al fatto che i Finanziamenti non rispettano le caratteristiche di cui al precedente art. 5.7. Per effetto di tali rilievi, Finpiemonte potrà chiedere l'esclusione del relativo Finanziamento dal relativo Portafoglio, fino all'individuazione della Perdita Definitiva su ciascun Finanziamento in Default. Resta inteso che, in nessun caso, i rilievi formulati da Finpiemonte potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore sulla base dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Convenzionale.

ART. 6 - COSTITUZIONE DEL PEGNO SUL CASH COLLATERAL JUNIOR

6.1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Finpiemonte sottoscriverà con il Finanziatore il contratto di conto vincolato intestato a "Finpiemonte - Fondo Tranché Cover Piemonte 2017", procederà al versamento del Cash Collateral Junior e sottoscriverà il relativo Contratto di Pegno, secondo il modello pubblicato sul sito www.finpiemonte.it, eventualmente integrato o modificato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore.

6.2. L'efficacia del presente Accordo Convenzionale è condizionata risolutivamente alla corretta e puntuale esecuzione degli adempimenti di cui al precedente punto 6.1.

6.3. Ai sensi di quanto previsto nell'Avviso, il Conto Vincolato non comporterà spese di gestione e sulle somme ivi depositate matureranno interessi calcolati nella misura del , come proposto dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e liquidati trimestralmente, al netto di eventuali oneri fiscali dovuti in relazione al Conto stesso.

6.4. Come previsto nell'Avviso, il pegno sarà costituito, in favore del Finanziatore, a garanzia delle prime Perdite del Portafoglio, registrate in qualsiasi momento a partire dall'avvio del Ramp-Up, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior.

6.5. Le Parti rinoveranno il pegno sul Cash Collateral Junior, secondo le modalità richieste dal Finanziatore, con apposito atto entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore a copertura delle prime Perdite verificatesi nel Periodo di Ramp-Up. L'eventuale maggior importo sarà liberato dal Finanziatore a favore di Finpiemonte come previsto all'articolo 5.11. Al pegno così rinnovato sarà allegato l'elenco definitivo dei Finanziamenti costituenti il Portafoglio. Il Finanziatore potrà richiedere il rinnovo del pegno anche durante il periodo di Ramp-Up, alla presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 5.2 del presente Accordo sulla base dei dati ivi forniti.

6.6. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia a quanto previsto nell'Avviso e al successivo Contratto di Pegno.

ART. 7— OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRI IMPEGNI DEL FINANZIATORE (eventualmente integrabili in base ad accordo tra le Parti)

7.1. Entro il 30 novembre 2018 e, poi, unitamente alle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, il Finanziatore invierà a Finpiemonte, anche attraverso il sistema informatico messo a disposizione da Finpiemonte stessa, le seguenti informazioni per ciascun Finanziamento erogato:

- a) le informazioni anagrafiche (ragione sociale dell'Impresa, codice identificativo interno (NDG), codice interno Finanziamento);
- b) le informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL da parte di Finpiemonte (importo erogato, data erogazione, durata, tasso, finalità);
- c) i principali dati contabili dell'Impresa finanziata (volume di fatturato, attivo di bilancio e ULA);
- d) la classe di merito creditizio attribuita all'Imprese (probabilità di default o classe interna di rating o classe equivalente esterna Standard&Poor's) al momento della concessione del Finanziamento e alle scadenze di cui al precedente articolo 7.1, calcolata secondo le procedure del Finanziatore;
- e) le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato;
- f) l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;
- g) il Codice di attività dell'impresa secondo la classificazione ATECO 2007;
- h) le altre informazioni di dettaglio inserite nella tabella "Tracciato informativo", allegata al presente Accordo.

7.2. Successivamente il Finanziatore fornirà, almeno semestralmente, per ciascun Finanziamento erogato, il relativo debito residuo e l'eventuale numero/importo di rate scadute e non pagate;

7.3. Inoltre, il Finanziatore si impegna a:

- a) tenere informata Finpiemonte su eventuali circostanze rilevanti di cui venga a conoscenza che, ai sensi della Disciplina di Riferimento e in particolare del D.Lgs. 123/98, possano comportare la revoca dell'Aiuto da parte di Finpiemonte non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione;
- b) chiedere a Finpiemonte preventivo nulla osta all'eventuale decisione di rinegoziare (allungamento o sospensione fino ad un massimo di 12 mesi) con un'Impresa finanziata che sia in una situazione creditizia definibile "in bonis" (secondo le vigenti classificazione regolamentari), la durata o altre condizioni del Finanziamento stesso. Finpiemonte farà pervenire le proprie osservazioni nel termine massimo di 30 giorni.

Restano escluse dal preventivo nulla osta le rinegoziazioni che derivino da provvedimenti di legge o accordi generali (es. Moratorie ABI) ovvero ancora iniziative generalizzate della banca (es. connesse ad eventi calamitosi);

- c) in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di Finpiemonte, esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito, anche nell'interesse di Finpiemonte, secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Accordo Convenzionale;
- d) fornire a Finpiemonte, su sua richiesta, aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei crediti;
- e) comunicare a Finpiemonte gli estremi di società terze eventualmente incaricate del recupero dei crediti e diverse da quelle già attualmente incaricate dal Finanziatore;

- f) verificare, prima dell'erogazione, che non sia superata la soglia "de minimis" utilizzando il foglio di calcolo fornito da Finpiemonte con riferimento al calcolo dell'ESL e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa in sede di domanda di finanziamento.

ART. 8 - IMPEGNI DEL FINANZIATORE RELATIVI AL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

8.1 Il Finanziatore si impegna a inserire, in conformità alla Disciplina di Riferimento, nel contratto di Finanziamento:

- (1) nella parte relativa alle dichiarazioni dell'Impresa, che la stessa:
- a) prende atto del contenuto e della natura delle informazioni e dei dati che ai sensi del presente Accordo Convenzionale ed in particolare dell'articolo 7, il Finanziatore trasmetterà a Finpiemonte ed accetta che gli stessi vengano così trasmessi, nel rispetto degli adempimenti informativi previsti, al riguardo, in capo al Finanziatore;
 - b) prende atto che la concessione delle garanzie pubbliche si inserisce nell'ambito degli interventi regionali di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n.123/1998;
 - c) prende atto che in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la domanda di finanziamento ai sensi della Disciplina di Riferimento o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso all'Aiuto e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca dell'Aiuto regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, Finpiemonte, ove previsto, potrà adottare provvedimento di revoca dell'Aiuto e del relativo beneficio inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero, ferma restando la sua validità nei confronti del Finanziatore;
 - d) dichiara di essere a conoscenza che nel caso di revoca dell'Aiuto da parte di Finpiemonte, il credito derivante dalla restituzione della garanzia escussa nonché quello derivante dal recupero dell'Aiuto indebitamente fruito vantato da Finpiemonte sono assistiti da privilegio generale ai sensi del d.lgs. 123/98. A tal fine sarà Finpiemonte a procedere al recupero dell'Aiuto nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo;
- (2) nella parte relativa agli obblighi dell'Impresa finanziata che la stessa, tra le altre cose:
- a) si impegna ad utilizzare il Finanziamento per gli scopi di cui all'articolo 4.1 lett.g) dell'Avviso;
 - b) si impegna ad autocertificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4.1 lettera b) e 4.2. dell'Avviso;
 - c) si impegna a trasmettere, per la parte di competenza, al Finanziatore le informazioni e i dati di cui al comma (1) (a) del presente articolo; e si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla Disciplina di Riferimento.

ART. 9 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

Durante il Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà procedere alle attività promozionali e di pubblicità del prodotto dando evidenza che lo stesso è finanziato con risorse del POR FESR 2014-2020, ed in particolare:

- a) inviare un'informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet);

- b) selezionare Imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio e quindi contattarle direttamente.

ART. 10 - REVOCA DEGLI AIUTI

Il Finanziatore prende atto che, al ricorrere di una o più cause di revoca, regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel contratto di Finanziamento, Finpiemonte potrà adottare nei confronti delle Imprese finanziate il provvedimento di revoca dell’Aiuto e del relativo beneficio, inteso come valore economico della garanzia rilasciata a costo zero. Le Parti concordano che la predetta revoca non inciderà in alcun modo sull’effettività dell’operazione di Tranché Cover nel suo insieme e, in particolare, sul pegno sul Cash Collateral costituito in garanzia a favore del Finanziatore, che rimarrà comunque valido ed efficace.

ART. 11 – ESCUSSIONE DEL PEGNO

Le modalità e i tempi di escussione del pegno saranno quelle disciplinate, come previsto ai sensi dall’articolo 15 dell’Avviso, dal Contratto di Pegno, cui si rinvia.

ART. 12 - PROCEDURE DI RECUPERO

12.1. Il Finanziatore, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente articolo 11 svolgerà l’ordinaria attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, nei modi e nei tempi valutati opportuni compatibilmente con la normativa vigente e in linea con le policy interne.

12.2. Il Finanziatore, secondo quanto precede ed attenendosi alle proprie procedure interne di gestione dei crediti, in caso di classificazione di un Finanziamento come Finanziamento in Default e/o di risoluzione del contratto di finanziamento, e comunque in ogni caso in cui provveda ad escutere la garanzia di Finpiemonte, esperirà tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito.

12.3. Al fine di consentire al Finanziatore le attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, Finpiemonte col presente atto conferisce al Finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché questi, in nome proprio, ma anche per conto e nell’interesse di Finpiemonte possa:

- (a) procedere, in caso di ritardo o inadempimento dell’Impresa finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, degli importi dovuti, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi;
 - ii. promuovere procedure concorsuali o intervenire insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo cura di far valere, nei casi previsti dalla normativa, la posizione privilegiata del credito vantato da Finpiemonte afferente la garanzia escussa ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998;
 - iii. curare l’esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;

- (b) fare, anche se qui non specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile, opportuno per il buon espletamento del mandato;
- (c) definire eventuali accordi transattivi con le Imprese finanziate, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune nel rispetto di quanto previsto dalle proprie policy interne per la gestione di esposizioni deteriorate.

In caso sia necessario agire in rappresentanza di Finpiemonte, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifica procura.

12.4. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nel proprio e nell'interesse di Finpiemonte, ai sensi dei precedenti commi, saranno imputate ai sensi di quanto stabilito nel Contratto di Pegno.

12.5. Solo successivamente all'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva Finpiemonte, salvo diversi accordi tra le Parti, sarà surrogata ai sensi dell'art. 1203, comma 1 n.3) del codice civile in tutti i diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e nelle eventuali garanzie personali ad esso accessorie, nei limiti della quota oggetto di escussione. Eventuali ulteriori azioni di recupero saranno svolte da Finpiemonte in autonomia. Resta inteso che la surroga di Finpiemonte nei diritti derivanti dal contratto di Finanziamento e dalle garanzie accessorie, sarà limitata al credito esistente al momento dell'escussione delle somme dovute a titolo di Perdita Definitiva, in tutti i casi in cui le procedure di recupero, sia giudiziali sia stragiudiziali o bonarie, abbiano comportato la rinuncia parziale o totale del credito a seguito di transazioni, cessioni, remissioni o surrogazioni.

ART. 13 - DURATA

La durata del presente Accordo è stabilita, per ciascun Finanziatore, in base alle proprie modalità operative, coerentemente con una delle seguenti opzioni:

OPZIONE A - 13.1. Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà quando (i) il Finanziatore sia pervenuto all'individuazione della Perdita Definitiva relativa a tutti i Finanziamenti in Default, e (ii) siano state liberate le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato (come meglio dettagliato nel Contratto di Pegno). In tale momento Finpiemonte e il Finanziatore si riterranno liberi da ogni e qualsiasi impegno reciproco relativo alla presente Misura e, salvo diversi accordi tra le Parti, Finpiemonte sarà surrogata nei diritti del Finanziatore nei confronti dell'Impresa, ove esistenti, e potrà esercitare in proprio ogni azione di recupero contro l'Impresa inadempiente;

OPZIONE B - 13.1. Il presente Accordo Convenzionale entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2024 conservando comunque la propria efficacia anche successivamente a tale data limitatamente ai finanziamenti ancora in essere, anche in contenzioso, siano o meno qualificati come Finanziamenti in Default e sino alla loro totale estinzione ovvero rinuncia alle relative procedure di recupero. In tali casi resta inteso che il Cash Collateral Junior verrà comunque ridotto sino all'ammontare complessivo (se inferiore) del valore nominale dei finanziamenti in contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default al netto dell'eventuale importo del Cash Collateral Junior esistente a tale data.

13.2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, giudiziale o stragiudiziale, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni

di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del Cash Collateral, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, così come di quelli in default. Tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 14 – RISOLUZIONE

14.1. Finpiemonte si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Convenzionale al verificarsi di uno dei seguenti casi non rimediati entro 30 giorni, previa diffida:

- a) inesistenza di uno o più requisiti (come previsti all'art. 7 dell'Avviso) indicati in sede di gara al momento della stipula del presente Accordo Convenzionale;
- b) grave e reiterato mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo Convenzionale;
- c) violazione dell'articolo 16.5. del presente Accordo Convenzionale in merito al divieto di cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo Convenzionale, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finpiemonte al Finanziatore mediante PEC o raccomandata A/R e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

14.2. In qualsiasi caso di risoluzione, si applicano le previsioni del precedente articolo 13.

ART. 15 — IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Gli impegni di riservatezza e privacy sono regolati secondo le modalità operative adottate da ciascun Finanziatore, da indicare al presente articolo, e comunque nel rispetto della normativa in vigore.

ART. 16 – VARIE

16.1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo Convenzionale dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

16.2. Il presente Accordo Convenzionale, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo Convenzionale risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo Convenzionale medesimo.

16.3. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

16.4. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo Convenzionale non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far

fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

16.5. E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo Convenzionale e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo Convenzionale, ad eccezione delle cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari, nonché le cessioni e gli incarichi per lo svolgimento delle attività di recupero.

16.6. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo Convenzionale necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 17 — COMUNICAZIONI

17.1. Qualsiasi comunicazione e/o informazione relativa al presente Accordo Convenzionale dovrà effettuarsi o via PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sarà efficace alla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

a) a Finpiemonte:

Finpiemonte S.p.A.

Galleria San Federico, 54

10121 Torino

PEC: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

b) al Finanziatore:

ART. 18 — ONERI TRIBUTARI, COSTI E SPESE

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo Convenzionale o comunque connesso all'esecuzione dello stesso è a carico del Finanziatore. Gli oneri relativi alla registrazione del presente Accordo Convenzionale in caso d'uso saranno a carico della parte che vi procede.

ART. 19 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che derivasse a Finpiemonte o alla Regione Piemonte dall'applicazione del presente accordo convenzionale dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Torino, _____

Per Finpiemonte S.p.A.

Per Banca

MODELLO STANDARD**“CONTRATTO PEGNO”**

(per il caso di atto di rinnovo del pegno si utilizzerà ugualmente il presente Modello con i dovuti adattamenti)

CONTRATTO DI PEGNO**TRA**

FINPIEMONTE S.P.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n.54, capitale sociale pari a _____, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013 (di seguito **“Finpiemonte”**);

E

BANCA _____, con sede legale in _____, _____, capitale sociale pari a _____, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ (di seguito il **“Finanziatore”**).

Finpiemonte e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come **“Parti”**.

PREMESSO CHE

- A) Con Delibera di Giunta Regionale del 18 settembre 2017, n. 14-5624, la Regione Piemonte (di seguito **“Regione”**) ha istituito, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – Obiettivo tematico III.3 **“Promuovere la competitività delle PMI”** – Asse III – **“Competitività dei sistemi produttivi”** - Azione III.3d6.1, il Fondo **“Tranched Cover Piemonte 2017”**, con una dotazione finanziaria pari a Euro 23 milioni (ventitremilioni/00).
- B) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti.
- C) Nel mese di maggio 2018 è stato emanato un Avviso pubblico, per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione di cui sopra.
- D) Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla documentazione indicata nell’Avviso, superando la medesima selezione, giusto provvedimento in data _____.
- E) In data _____ il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario di € _____.
- F) In data _____ le Parti hanno sottoscritto l’Accordo Convenzionale secondo quanto previsto nell’Avviso.

G) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno sul Cash Collateral Junior depositato sul Conto Vincolato secondo quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale, nei termini ed alle condizioni di seguito descritti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di pegno, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente contratto dovranno essere interpretati, sia al singolare che al plurale, con il significato ad essi attribuito all'art. 3 dell'Accordo Convenzionale ("Definizioni").

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

Comunicazione di Addebito / Accredito: indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato A inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 4;

Comunicazione di Escussione Definitiva: indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato C, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 4;

Comunicazione di Escussione: indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'allegato B, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 4.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL PEGNO

2.1. Finpiemonte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno a garanzia delle obbligazioni garantite di cui al successivo articolo 3 e in favore del Finanziatore, la somma di euro , depositata sul Conto Vincolato IBAN aperto presso il Finanziatore.

2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170.

2.3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi del punto 2.1 che precede non saranno oggetto del pegno e pertanto saranno liquidati, al netto degli oneri fiscali, con cadenza periodica (trimestrale) a credito di un conto corrente intestato a Finpiemonte i cui estremi saranno comunicati da Finpiemonte al Finanziatore al più presto e, comunque, non oltre la data di liberazione del presente pegno.

2.4. Finpiemonte non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore.

2.5. In caso di attivazione della Linea B verrà stipulato apposito contratto di pegno tra Finanziatore e Confidi, come previsto nell'Avviso.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Il presente pegno garantisce, nei limiti dell'80%, le somme dovute al Finanziatore in relazione ai

Finanziamenti in Default comprensive di capitale, interessi standard dovuti al Finanziatore e non corrisposti dall'Impresa, ivi inclusi i costi legali e le spese di giustizia sostenute dal Finanziatore.

3.2. Il presente pegno è unico e indivisibile ex art. 2799 cod. civ.

ART. 4 - ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1 Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa o successivamente alla classificazione del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in Default purché detto inadempimento o detta classificazione si siano verificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto di pegno.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno entro 24 mesi dalla data dell'inadempimento ovvero della classificazione del Finanziamento in Default, prelevando dal Conto Vincolato un importo pari all'80% della Perdita, come di volta in volta provvisoriamente stimata. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a Finpiemonte apposita Comunicazione di Escussione, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente contratto.

4.3. Fino alla determinazione delle Perdite Definitive, il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Conto Vincolato in funzione dell'aggiornamento delle Perdite Provvisorie del Portafoglio. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a Finpiemonte apposita Comunicazione di Addebito/Accredito redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente contratto. Resta inteso che, in conformità all'Avviso e all'Accordo Convenzionale, il Conto Vincolato non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80 % della Perdita, e che, pertanto, il restante 20% della Perdita rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Successivamente ai prelievi di cui al precedente articolo 4.2. e non necessariamente entro il termine di cui al medesimo articolo, ma conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore perverrà al computo di ciascuna Perdita Definitiva, cristallizzando l'importo della medesima e quindi l'importo della relativa garanzia escussa sarà definitivo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12.5. dell'Accordo Convenzionale (surroga di Finpiemonte), il Finanziatore provvederà a comunicare ciascuna Perdita Definitiva in occasione delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 7.2. dell'Accordo Convenzionale stesso ovvero in occasione della Comunicazione di Escussione Definitiva.

4.5. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

4.6. Una volta che sia pervenuto all'individuazione della Perdita Definitiva relativa a ciascun Finanziamento in Default ovvero alla scadenza dell'Accordo Convenzionale (secondo quanto previsto all'articolo 13 dell'Accordo Convenzionale), il Finanziatore provvederà ad inviare a Finpiemonte la Comunicazione di Escussione Definitiva, redatta secondo il modello di cui all'allegato C al presente contratto. Finpiemonte provvederà a dare conferma della ricezione della predetta comunicazione e il Finanziatore libererà le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.12 dell'Accordo Convenzionale.

ART. 5 - PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Le procedure di recupero sono disciplinate dall'articolo 12 dell'Accordo Convenzionale, cui si rinvia.

ART. 6 - IMPUTAZIONE DELLE PERDITE E DEGLI INCASSI

6.1. Le Parti concordano che ogni Perdita sul Portafoglio sarà imputata come segue:

- a) in primo luogo, sarà imputata a riduzione della Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell'80% di competenza di Finpiemonte e del 20% di competenza del Finanziatore);
- b) in secondo luogo, qualora sia presente un pegno costituito da consorzi fidi, sarà imputata alla tranche mezzanine ,a partire dal momento in cui la tranche Junior sarà ridotta a zero;
- c) in terzo luogo, sarà imputata alla Tranche Senior, a partire dal momento in cui la Tranche Junior e l'eventuale tranche mezzanine, si sarà ridotta a zero.

6.2. Le Parti concordano che ogni importo incassato in relazione ai Finanziamenti, comprese le somme recuperate relative ai Finanziamenti in Default, sarà ripartito come segue:

- (i) in primo luogo, sarà imputato alla Tranche Senior, fino alla sua completa ricostituzione; e
- (ii) in secondo luogo, sarà imputato alla Tranche Mezzanine (sempre nei limiti rispettivamente dell'80% di competenza dei consorzi fidi e del 20% di competenza del Finanziatore); e
- (iii) in terzo luogo, sarà imputato alla Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell'80% di competenza di Finpiemonte e del 20% di competenza del Finanziatore).

ART. 7 - ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Finpiemonte a:

- a) informare Finpiemonte della volontà di escutere la garanzia, ai sensi dell'articolo 4.4 e degli addebiti o accrediti a titolo provvisorio e/o definitivo del Conto Vincolato ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio della Comunicazione di Addebito/Accredito fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione con il resoconto di cui all'articolo 7.2 dell'Accordo Convenzionale, inclusivo dei dati di cui all'articolo 7.2 d);
- b) informare Finpiemonte del computo delle Perdite Definitive ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio della Comunicazione di Escussione Definitiva, fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione Definitiva con il resoconto di cui all'articolo 7.2 dell'Accordo Convenzionale inclusivo dei dati di cui all'articolo 7.2 d); e
- c) inviare con cadenza periodica almeno semestrale un resoconto delle attività svolte secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 dell'Accordo Convenzionale.

ART. 8 - EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino all'integrale soddisfacimento delle obbligazioni garantite come identificate al precedente articolo 3 e comunque sino a quando avrà efficacia l'Accordo Convenzionale, secondo quanto previsto all'articolo 13 dello stesso.

8.2 Successivamente alla scadenza del Finanziamento avente la durata più lunga ovvero allo scadere (ove

previsto) o alla intervenuta inefficacia dell'Accordo Convenzionale, previa comunicazione a Finpiemonte, il Finanziatore ha facoltà di svincolare parte delle somme ancora depositate in pegno sul Conto Vincolato in modo che l'entità del Cash Collateral depositato sul Conto Vincolato, a copertura della Tranche Junior, venga ridotta ad un ammontare non inferiore all'ammontare complessivo del capitale, interessi e spese maturate, ancora da rimborsarsi dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in Default, così come di quelli qualificati quali Finanziamenti in Default.

8.3 Tuttavia oltre a quanto previsto all'articolo 13 dell'Accordo Convenzionale e dall'articolo 8.1 che precede, allo scadere del periodo di 36 mesi dal termine di scadenza del Finanziamento avente durata più lunga, qualora l'Accordo Convenzionale non sia ancora venuto a scadenza e sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ovvero da recuperare o in fase di recupero, giudiziale o stragiudiziale, le Parti potranno accordarsi affinché le Perdite Provvisorie allocate sulla Tranche Junior, siano considerate tutte Perdite Definitive e quindi sia definitivo l'importo complessivo della garanzia escussa e non si possa più dar luogo ad ulteriori addebiti o accrediti sul Conto Vincolato. In questo caso il Finanziatore potrà inviare a Finpiemonte la Comunicazione di Escussione Definitiva alla quale consegirà la liberazione delle somme ancora costituite in pegno, giungendo quindi alla conclusione della Tranchèd Cover.

ART. 9 - SPESE

Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

ART. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torino. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Torino, 

Per Finpiemonte S.p.A.

Per il Finanziatore

Allegati

- A. Modello di Comunicazione di Addebito / Accredito;
- B. Modello di Comunicazione di Escussione;
- C. Modello di Comunicazione di Escussione Definitiva.

Allegato A**COMUNICAZIONE DI ADDEBITO / ACCREDITO**

Spettabile

Finpiemonte S.p.A.

Galleria San Federico 54

Torino

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Addebito / Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data

Facciamo riferimento all'Articolo 4 del contratto di pegno in oggetto (il “**Contratto di pegno**”) come successivamente confermato.

Il Finanziamento da noi concluso con l'Impresa _____, è stato classificato come Finanziamento in *Default*.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del _____ è pari ad euro _____; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro _____.

Cordiali saluti.

Torino, _____

Allegato B**COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE****INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A FINPIEMONTE IN CASO DI ESCUSSIONE
DELLA GARANZIA**

- Estremi dell'Impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Causale dell'evento che ha dato origine al *Default*;
- importo stimato della futura perdita.

Allegato C**COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE DEFINITIVA DELLA POSIZIONE**

Spettabile

Finpiemonte S.p.A.

Galleria San Federico 54

Torino

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Escussione Definitiva ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data

Facciamo riferimento all'Articolo 4 del contratto di pegno tra noi concluso in data _____ (il "**Contratto di pegno**") come successivamente confermato e al contratto di finanziamento concluso da noi in data _____ con l'Impresa _____ (il "**Contratto di Finanziamento**").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata _____ e alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata _____, Vi comuniciamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate per un importo di Euro _____.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comuniciamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Junior* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

Torino, _____

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività dei sistemi produttivi”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico III.3</p> <p>“Promuovere la competitività delle PMI”</p> <p>Azione III.3d.6.1</p> <p>“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”</p>
---	---	--

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell’ allegato IV del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER LA GESTIONE DELLA MISURA RISERVATA ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) P AL “FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE 2017,

presentato ai sensi

dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, in persona del Dirigente Responsabile Vincenzo Zezza, nato a Napoli il 29 marzo 1966, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, Via Pisano 6, 10152, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, intermediario finanziario iscritta al n. 141 dell’Albo Unico di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di euro 358.480.400,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l’8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 17.11.2017, rep. n. 33213, registrata a Torino in data 17.11.2017 n. 20044, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 21/09/2017 , (nel seguito “Finpiemonte”);

di seguito, collettivamente, anche “le Parti”.

Premesse

- Il presente “Accordo di Finanziamento” (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;
- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- la Regione e Finpiemonte, in data 02.04.2010, hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 - che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato;

- con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in house; Finpiemonte, in virtù dell’assetto organizzativo e dei predetti atti, opera quale società strumentale in house della Regione Piemonte in affidamento diretto e in rapporto di delegazione inter-organica;
- la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell’elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018), che costituisce presupposto legittimante del presente affidamento diretto;
- con D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017, la Giunta regionale ha istituito il Fondo, di importo pari a € 23.000.000,00, e approvato la scheda tecnica relativa alla Misura Fondo “Tranched Cover Piemonte 2017” finalizzata a facilitare l’accesso al credito delle le PMI piemontesi, da attivarsi nell’ambito dell’Obiettivo tematico III “Competitività dei sistemi produttivi”, Azione III.3d.6.1, del Programma Operativo Regionale 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), autorizzando la Direzione Competitività del Sistema regionale ad affidare la gestione della Misura a Finpiemonte e disciplinandone criteri e modalità di gestione;
- con D.D. n. _____ del _____ è stato approvato l’Avviso pubblico (nel seguito Avviso), finalizzato a selezionare gli Enti finanziari per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare alle PMI piemontesi, con la garanzia del Fondo stesso, nonché i Confidi che opereranno a garanzia della Tranche Mezzanine;
- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario ai sensi dell’art. 38, c. 4, lett. b), iii) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
- l’AdG ha accertato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 480/2014, la capacità di Finpiemonte a svolgere le funzioni di organismo di attuazione dello strumento finanziario, applicando i criteri approvati con determinazione dirigenziale n. 36 del 25 gennaio 2016;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell’affidamento delle attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro (entro i limiti previsti dall’art. 27) e dei Regolamenti unionali di riferimento.
- con riferimento alle funzioni affidate con il presente Accordo, Finpiemonte svolge le funzioni pubbliche delegate dall’autorità di gestione (Regione PIEMONTE) e regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che attengono al funzionamento della Regione, ove applicabili. In particolare Finpiemonte gestirà ogni fase dei

procedimenti amministrativi ad essa delegati, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali, i necessari controlli e l'adozione dei provvedimenti di secondo grado in ordine alle agevolazioni concesse, nonché l'applicazione delle sanzioni.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto - Attività affidate e strategia di investimento

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la gestione delle risorse pubbliche del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte destinate all'attuazione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse e l'esecuzione delle attività aventi natura amministrativa e finanziaria, incluso l'esercizio dei relativi poteri autoritativi, specificate negli articoli seguenti.
2. La Misura è utilizzata da Finpiemonte per dare attuazione all'intervento in materia di ingegneria finanziaria previsto dall'Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci",.
3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017 e dalla Determina Dirigenziale con la quale si approva il presente Accordo.
4. La Misura persegue l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza per le PMI piemontesi, mediante la costituzione del fondo di garanzia "Tranched Cover Piemonte 2017" che consenta l'emissione di garanzie a copertura delle prime perdite registrate su classi segmentate di portafogli creditizi.
5. I destinatari finali sono PMI iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aventi sede operativa nel territorio piemontese, aventi codice ATECO 2007 ammissibile ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") ai sensi dell'Allegato 1 dell'Avviso, valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte, che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa applicabile (Reg. 651/2014).
6. L'intento della Misura viene perseguito attraverso la concessione di una garanzia di portafoglio, costituito con i contributi del POR e con l'intervento di risorse di intermediari

finanziari privati, a copertura fino del 100% delle spese di investimento ammesse, relative ad investimenti produttivi e infrastrutturali, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità.

7. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione con due linee di intervento di cui:
- una vede anche il coinvolgimento dei Confidi, per i progetti i cui importi finanziati sono compresi tra € 10.000,00 e € 100.000,00 e pertanto assistiti da due garanzie di portafoglio una (Finpiemonte) sulle prime perdite subite (junior) e l'altra (Confidi) su quelle di grado inferiore (mezzanine),
 - l'altra, per i progetti di importi superiori ad € 150.000,00, che prevede solo la garanzia di portafoglio di Finpiemonte.

Per i finanziamenti i cui importi sono ricompresi tra € 100.000,00 e € 150.000,00 sarà a discrezionalità del finanziatore decidere in quale portafoglio inserirli.

8. Tale impostazione rende possibile, da un lato, combinare risorse provenienti da fonti diversificate finalizzate a incentivare il raggiungimento di obiettivi ritenuti prioritari a livello regionale e comunitario, dall'altro offrire al destinatario finale un accesso più agevole ai finanziamenti attraverso l'emissione di una garanzia di portafoglio gratuita.

Finpiemonte svolge le seguenti attività di gestione e di controllo delle risorse destinate all'attuazione della Misura:

- a) supporto alla definizione dello strumento finanziario e la predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;
- b) la gestione dell'avviso pubblico di selezione dei finanziatori;
- c) la stipula degli accordi convenzionali ed i relativi pgni con i finanziatori selezionati;
- d) la ricezione delle istanze e verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità;
- e) il respingimento della richiesta di garanzia in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
- f) l'adozione del provvedimento di concessione e relativa notifica ai destinatari finali;
- g) la gestione di accoli, allungamenti o sospensioni dei finanziamenti garantiti;
- h) l'adozione degli atti revoca, l'applicazione di eventuali sanzioni e l'attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- i) la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- j) l'assistenza e informazione all'utenza;
- k) l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura (Es. RNA);

- l) le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
- m) la realizzazione controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate;
- n) la sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa;
- o) la redazione di una relazione annuale relativa alla gestione dello strumento finanziario,
- p) la redazione di una relazione finale della gestione che evidenzi i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario,
- q) ogni eventuale altro adempimento relativo alla gestione degli strumenti finanziari e all'inquadramento della Misura del POR FESR 14-20

Art. 2 - Piano aziendale

1. Ai fini dell'attuazione dello strumento è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. La Misura si prefigge di concorrere, direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico inerente il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal POR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta al miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI.
2. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, potrà favorire inoltre la crescita del tasso di accumulazione e la ripresa di investimenti per l'innovazione, la competitività e l'apertura internazionale delle imprese piemontesi.
3. In aggiunta agli scopi primari sopra indicati, la Misura è stata impostata con lo scopo di finanziare anche imprese con un rating medio basso e prevedere un portafoglio di garanzie inclusivo.
4. La Misura ha previsto, infatti, di garantire un'adeguata distribuzione dei finanziamenti a livello settoriale, geografico e di dimensione d'impresa.
5. A fronte di un importo di 23 milioni di euro a valere sulle risorse del FESR si prevede che gli istituti finanziari si impegneranno a sviluppare portafogli di nuovi prestiti per circa 217 milioni di euro, pertanto il cash collateral sarà pari al 13,21% del portafoglio creditizio, con un effetto moltiplicatore atteso di 9,4.

Art. 4 - Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di opportunità d'investimento

1. Ai fini del controllo dell'attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto

all'art. 46 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, Finpiemonte si impegna a comunicare periodicamente, nonché in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 30 di aprile di ogni anno successivo a quello considerato:

- l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
 - l'importo complessivo del sostegno effettivamente concesso agli stessi;
 - i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
 - i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento ;
 - gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del POR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
 - la situazione di revoche e recuperi
 - Il numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario (di cui PMI, microimprese, ecc...);
 - Il numero delle garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito;
 - L'importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
 - Effetto moltiplicatore atteso in relazione a garanzie con riferimento all'accordo di finanziamento;
 - Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a alle garanzie.
2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento - Responsabilità di Finpiemonte

1. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari attinenti le materie oggetto di affidamento.
2. Finpiemonte svolgerà le attività di gestione finanziaria delle risorse affidate destinate all'attuazione della Misura, in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in

premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Accordo.
7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 6 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento 1303/2013, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. I documenti vengono conservati sottoforma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e

quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di gestione del POR, secondo quanto indicato dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera j). In particolare essi sono:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
- i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
- i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
- i documenti relativi ai costi o alle commissioni di gestione;
- moduli di domanda telematici, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali
- le piste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
- l'Accordo di finanziamento;
- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai finanziatori;
- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione del contributo scaglionato

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017 trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario le somme stanziare per euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00).

2. Le *applicazioni gradual*i per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:
- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013 ("Regolamento"), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
 - b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9 del Regolamento, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
 - c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo;
 - i) *per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;*
 - ii) *per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;*
 - d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;
 - e) alla chiusura del Programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42 del Regolamento.

3. Ai fini della corretta gestione delle richieste di pagamento, Finpiemonte si impegna ad inoltrare periodicamente alla Regione un file di riepilogo contenente i dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.

Art. 8 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Nel rispetto dell'art. 27 della Convenzione Quadro, in ragione della specificità dei benefici oggetto del presente Accordo, conformemente a quanto definito all'Art. 43 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la dotazione della Misura deve essere investita secondo criteri di massima prudenza e modalità che consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata.
2. Le eventuali plusvalenze e interessi imputabili al sostegno del POR FESR erogato allo strumento finanziario, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione ovvero utilizzati per le stesse finalità,. Così come previsto dall'art. 23 comma 2, lettera d) dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (Rep. 105 del 15 marzo 2016), resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.
3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 9 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (pec del 21/03/2018 acquisita agli atti con prot. 26794/2018)
2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014, dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018.
3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:
 - a. una remunerazione di base, pari allo 0,48% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data

dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;

- b. una remunerazione basata sulla performance, pari all'1,2 % dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma (s'intende in questo caso l'erogazione effettuata a favore degli istituti di credito);
 - c. nel limite massimo non superabile, pari al 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.
4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato prioritariamente dagli interessi e dalle altre plusvalenze imputabili al sostegno del POR FESR erogato allo strumento finanziario ovvero dalla dotazione dello strumento finanziario.
5. Il pagamento verrà effettuato annualmente:
- sulla base del documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della remunerazione di base e di performance, nel rispetto delle percentuali indicate ai commi 3.a. e 3.b. del presente articolo,
 - mediante autorizzazione della Regione all'emissione del documento fiscale giustificativo,
 - mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo dal fondo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso.

Il rispetto del limite delle commissioni di gestione previsto al presente articolo, comma 3.c., sarà verificato all'atto della scadenza del presente Accordo, a cura del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione

6. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare in corso d'opera i limiti e le percentuali convenute al comma 3 del presente articolo, al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azioni di Finpiemonte.

Art. 10 - Disposizione di liquidazione dello strumenti di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi delle lettere i), j) e m) dell'Allegato IV del Regolamento (UE) 1303/2013

1. Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'Art. 23 della Convenzione Quadro.
2. Lo strumento sarà liquidato entro 180 giorni dalla scadenza dell'ultima operazione garantita.
3. Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, lo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi gli eventuali rendimenti, fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Per tale tipologia di risorse devono essere mantenute registrazioni adeguate.
4. Le risorse imputabili allo strumento finanziario dopo la fine del periodo di ammissibilità, comprese le plusvalenze e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno 8 anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno del POR FESR saranno utilizzati conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Art. 11 – Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale approvate con DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016, come modificata con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, richiamati al comma 1 del presente articolo.

Art. 12 – Modalità di revisione dell’Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell’affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest’ultimo.

Art. 13 – Durata dell’Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31/12/2023.

Art. 14 – Revoca dell’Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell’Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 17 - Repertoriazione e registrazione in caso d’uso – Regime fiscale

1. Il presente Accordo è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 18 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Regione Piemonte

Il Dirigente regionale del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione
della Direzione Competitività del Sistema regionale

Ing. Vincenzo Zezza

Firmato digitalmente *ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Firmato digitalmente *ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*